

**BANDO DI CONCORSO
PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO
E CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE
ANNO ACCADEMICO 2011/2012**

Titolo I – Disposizioni generali

ART. 1 – NORME DI RIFERIMENTO

Il presente bando detta le regole di partecipazione al concorso per la concessione per l'anno accademico 2011/2012 ai sensi della Legge 390/1991, del D.P.C.M. del 9.4.2001 della Legge Regionale n. 38/1996 e successive modifiche ed integrazioni e dal Piano degli interventi per il diritto allo studio universitario nella Regione Marche di cui alla Delibera del Consiglio Regionale del 21.6.2011 n. 29.

La borsa di studio è esente dall'Imposta sui redditi così come previsto dalla Legge 13 agosto 1984 n. 476 e dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

Titolo II – Borse di studio

ART. 2 – DESTINATARI DEL BENEFICIO

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti che si iscrivano all'Università degli Studi di Camerino per l'anno accademico 2011/2012, per il conseguimento, per la prima volta, della Laurea, della laurea Magistrale a ciclo unico, della Laurea Magistrale/Specialistica, delle Scuole di Specializzazione e dei Dottorati di Ricerca attivati dall'Università indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente per la durata del beneficio (art. 6), ed in possesso dei requisiti di merito (art. 3) e di reddito (art. 4).

Gli studenti inseriti nella graduatoria provvisoria degli idonei dovranno aver perfezionato la propria iscrizione all'Università degli Studi di Camerino entro e non oltre il 7 novembre 2011 pena l'esclusione dalla graduatoria definitiva, ad eccezione di:

- **coloro che intendono laurearsi entro la sessione straordinaria presentando domanda di preiscrizione (sotto condizione) alla Laurea Magistrale/Specialistica entro il 7 novembre 2011, i quali dovranno perfezionare la propria iscrizione entro e non oltre il 30 aprile 2012;**
- **coloro che si iscrivono al primo anno dei Dottorati di Ricerca e delle Scuole di Specializzazione, i quali dovranno perfezionare la propria iscrizione entro i termini stabiliti dal proprio ordinamento didattico.**

Gli studenti che fruiscano di altri assegni o borse di studio o posti gratuiti in collegi o convitti ivi compresi i beneficiari delle Borse erogate dall'Università (tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, volte ad integrare, con soggiorni all'estero, attività di formazione o di ricerca dei borsisti) non potranno cumulare tali benefici con la borsa di studio ERSU.

ART. 3 – REQUISITI DI MERITO RICHIESTI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

CORSI ATTIVATI IN ATTUAZIONE DEL D.M. 509/1999 e modificato con Decreto MIUR 22 ottobre 2004 n. 270

Iscritti al primo anno della Laurea e della Laurea Magistrale a ciclo unico o Laurea Magistrale/Specialistica.

I requisiti di merito sono valutati ex-post (art. 11).

Iscritti sotto condizione al primo anno della Laurea Magistrale/Specialistica

I requisiti di merito sono valutati ex-post (art. 11).

Iscritti al primo anno della Laurea Magistrale/Specialistica

Riconoscimento di almeno 150 crediti della laurea di primo livello; i requisiti di merito sono valutati ex-post (art. 11).

Iscritti ad anni successivi al primo provenienti per trasferimento o da altri Corsi di Laurea (vedi art. 11)

a) Corsi di Laurea:

- per il secondo anno, 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi;
- per il terzo anno, 80 crediti;
- per l’ultimo semestre, 135 crediti.

b) Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico:

- per il secondo anno, 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi;
- per il terzo anno, 80 crediti;
- per il quarto anno, 135 crediti;
- per il quinto anno, 190 crediti;
- per l’ulteriore semestre, 245 crediti.

c) Corsi di Laurea Magistrale/Specialistica:

- per il secondo anno, 30 crediti;
- per l’ulteriore semestre, 80 crediti o qualora l’ordinamento della Classe non consentisse il raggiungimento degli 80 crediti in quanto prevede un numero inferiore di crediti assegnabili a prescindere dalla tesi, va considerato il numero massimo ottenibile.

Tali limiti sono incrementati da un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione.

Sono validi solo i crediti acquisiti esclusivamente con il superamento di esami previsti dal piano di studio della Laurea Magistrale/Specialistica.

d) Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione:

I requisiti di merito sono invece stabiliti dai rispettivi ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o ripetenza dall’anno di prima iscrizione.

I crediti di cui ai commi precedenti (a – b – c) sono validi solo se acquisiti esclusivamente a conclusione di attività formative (esami e attività libere) previste dal piano di studio e **debbono essere verbalizzati e/o convalidati entro il 10 agosto 2011**; e sono validi solo se riconosciuti dall’Università di Camerino per il corso di studio per il quale si richiede il beneficio, anche se diverso da quello dell’anno precedente.

BONUS

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi precedenti (a – b – c) lo studente, con espressa richiesta e **per una sola volta** in tutto l’arco della carriera universitaria, può utilizzare in aggiunta ai crediti conseguiti un **“bonus” necessario**



per il raggiungimento del requisito di merito per l'accesso ai benefici, maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- a) 5 crediti per coloro che si iscrivono al secondo anno di un corso di Laurea o di Laurea Magistrale a ciclo unico;
- b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta, per coloro che si iscrivono al terzo anno di un corso di Laurea o di Laurea Magistrale a ciclo unico;
- c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta, per coloro che si iscrivono agli anni successivi al terzo di un corso di Laurea o di Laurea Magistrale a ciclo unico;
- d) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta, per coloro che si iscrivono ad un corso di Laurea Magistrale/Specialistica non provenienti dai vecchi ordinamenti.

La quota del "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Coloro che hanno usufruito del bonus negli anni accademici precedenti possono utilizzare esclusivamente la quota di bonus rimanente; coloro che si iscrivono ad un corso di Laurea Magistrale/Specialistica possono utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea.

Per gli studenti portatori di handicap, riconosciuti tali dalla competente Commissione ai sensi della Legge 104/1992 o con invalidità non inferiore al 66%, i requisiti di merito sono individualizzati come indicato nella tabella sottostante:

Corso di Laurea	Crediti
2° anno	15
3° anno	48
4° anno	81
Ultimo semestre	114
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico	Crediti
2° anno	15
3° anno	48
4° anno	81
5° anno	114
6° anno	147
7° anno	180
Ultimo semestre	213
Corso di Laurea Magistrale/Specialistica	Crediti
2° anno	18
3° anno	48
Ultimo semestre	81

ART. 4 – REQUISITI DI REDDITO RICHIESTI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Le condizioni economiche dello studente, sono individuate, pena l'esclusione dal concorso, sulla base **dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare**, ottenuta a seguito di Dichiarazione Sostitutiva Unica con riferimento, obbligatoriamente, **ai redditi prodotti nell'anno 2010 e al patrimonio posseduto al 31.12.2010** di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni e dal Piano Annuale di cui alla Delibera del Consiglio Regionale del 21.6.2011 n. 29.
2. Il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal DPCM n. 221/1999, e successive modificazioni ed integrazioni e dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

Secondo tali disposizioni il nucleo familiare dello studente, che non necessariamente coincide con lo stato di famiglia anagrafico, è sempre integrato con quello dei genitori e di tutti coloro che risultano inclusi nello stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda anche se non legati da vicoli di parentela.

3. Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere del mantenimento dello studente, come disciplinato dal DPCM 9 aprile 2001 e ai sensi dell'art. 3, comma 2 – bis, del D.Lgs 109/1998 sono previste le seguenti integrazioni per i casi sotto riportati:

a) Situazioni particolari del nucleo familiare

1. Studente indipendente:

viene considerato indipendente lo studente che alla data di presentazione della domanda si trovi in entrambe le seguenti condizioni:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro
- in possesso di redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 € annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Qualora non sussistono entrambe le condizioni sopra riportate il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello di entrambi i genitori.

Sono considerati in normali situazioni anche i seguenti nuclei familiari per cui è possibile presentare l'ISEE riferito al solo nucleo dello studente:

- gli studenti coniugati, separati, divorziati o vedovi alla data della presentazione della domanda che non risultino nello stato di famiglia dei genitori;
- gli studenti orfani di entrambi i genitori con proprio nucleo familiare alla data della presentazione della domanda;
- gli studenti non coniugati con figli a carico alla data della presentazione della domanda appartenenti ad un nucleo familiare composto dallo studente e dai figli;
- gli studenti che da minorenni sono stati ospiti delle strutture di accoglienza indicate all'articolo 4 della l.r. 20/2002 a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria di allontanamento dalla residenza familiare o di decadenza dalla potestà genitoriale e che mantengano tuttora la situazione di interruzione dei rapporti con il nucleo familiare.

2. Separazione legale o divorzio:

lo studente che fa parte di un nucleo familiare diverso da quello del genitore che percepisce per lui l'assegno di mantenimento deve integrare i redditi prodotti dai componenti del nucleo familiare di appartenenza con quelli del genitore che percepisce l'assegno di mantenimento. (Allegare alla domanda copia dell'atto di separazione o di divorzio)

Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo del richiedente i benefici è integrato con quello di entrambi i genitori.

3. Studente iscritto al corso di dottorato di ricerca

qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al punto **a1)** il nucleo familiare del richiedente il beneficio è formato dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza



anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a carico degli stessi ai fini Irpef.

b) Situazione economica e patrimoniale dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare

Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica nella misura del 50 per cento.

c) Situazione economica e patrimoniale all'estero (ovvero la somma dei redditi ivi percepiti e i patrimoni ivi posseduti)

Per tali redditi non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è necessario esibire la relativa documentazione di cui all'art. 8 comma 9 del presente bando.

Per patrimonio si intendono sia i beni mobili che immobili detenuti al 31 dicembre 2010 e sono valutati secondo le seguenti modalità:

- **patrimoni immobiliari:** sono valutati solo i fabbricati sulla base del valore convenzionale di 550,00 € al metro quadrato;
- **patrimoni mobiliari** sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 11 aprile 2011, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dell'annullamento della tabella 3 di cui al Decreto MURST 23 aprile 1999, attuato con Decreto MURST 4 agosto 2000.

L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della **Situazione Economica Equivalente**, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con il citato Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 11 aprile 2011.

4. Sono esclusi dal beneficio della borsa di studio gli studenti per i quali l'Indicatore della **Situazione Patrimoniale (ISP)**, **integrata dagli elementi di valutazione cui sopra**, diviso il **valore della scala di equivalenza** del nucleo familiare del richiedente, superi il limite massimo di **28.500,00 €**.
5. Sono esclusi dal beneficio della borsa di studio gli studenti per i quali l'Indicatore della **Situazione Economica Equivalente (ISEE)** del nucleo familiare del richiedente, **integrata dagli elementi di valutazione cui sopra**, relativo ai redditi dell'anno 2010, supera il limite massimo di **18.300,00 €**

ART. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Non possono ottenere la borsa di studio gli studenti che, pur essendo in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti dai precedenti articoli:
 - a) abbiano pendenze economico-amministrative con l'ERSU alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
 - b) siano già in possesso di altra Laurea di pari livello;
 - c) siano iscritti fuori corso intermedio o ripetente;
 - d) abbiano effettuato passaggi di facoltà con ripetizione di iscrizione allo stesso anno di corso;



- e) abbiano rinnovato l'iscrizione dopo la rinuncia agli studi;
- f) siano incorsi in oltre due sanzioni disciplinari o quattro ammonizioni nell'anno accademico 2010/2011 e precedenti previste nel regolamento delle strutture gestite dall'ERSU;
- g) siano incorsi, in uno degli anni precedenti, in provvedimenti di revoca della borsa di studio o di altre forme assistenziali dovuta a falsa dichiarazione, raggiri, artifici, dolo o altro;
- h) abbiano spedito o consegnato la domanda senza la firma o, incompleta o, priva di alcuni documenti o con documenti inesatti;
- i) siano stati esclusi per qualsiasi motivo, dalle precedenti graduatorie dell'anno accademico 2011/2012;
- j) fruiscano di altri assegni o borse di studio o posti gratuiti in collegi o convitti ivi compresi i beneficiari delle Borse erogate dall'Università ai sensi della Legge 390/1991 tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, volte ad integrare con soggiorni all'estero, attività di formazione o di ricerca dei borsisti. Nel caso di borsa di studio incompatibile possono optare per la borsa ERSU, previa formale rinuncia all'altra;
- k) fruiscano delle borse di studio erogate in applicazione della Legge 3 luglio 1998 e del Decreto MURST 30 aprile 1999 n. 224.

ART. 6 – DURATA DEI BENEFICI

La durata di assegnazione dei benefici, per tutti i Corsi nei rispettivi livelli, si computa partendo dall'anno di prima immatricolazione o iscrizione in assoluto anche se avvenuta presso altro Ateneo, Facoltà, Corsi di studio universitario o Istituto di grado Universitario.

Per gli iscritti ai corsi di:

- Laurea – per un periodo di sette semestri
- Laurea Magistrale/Specialistica – per un periodo di cinque semestri
- Laurea Magistrale a ciclo unico – per un periodo di undici semestri
- Per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione ed ai Dottorati di Ricerca il beneficio è concesso per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

Studenti portatori di handicap:

Per gli iscritti a **corsi attivati in attuazione del D.M. 509/1999**, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di Laurea, di sette semestri per i corsi di Laurea Magistrale/Specialistica e di quindici semestri per i corsi di laurea Magistrale a ciclo unico.

ART. 7 – ENTITÀ DELLE BORSE

1. L'entità della borsa di studio che viene erogata allo studente è determinata secondo la residenza e la situazione economica.
2. La residenza determina la condizione di studente fuori sede, pendolare e in sede, come di seguito indicato:
 - a) **studente in sede** residente nel Comune ove ha sede il Corso di studi frequentato;
 - b) **studente pendolare** residente in un Comune che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato e il cui tratto sia percorribile, con mezzi pubblici, in un tempo fino ad un massimo di 60 minuti; a tal fine a titolo indicativo si fa riferimento alla tabella sottostante:



Sede Universitaria	Comuni
Camerino	Belforte del Chienti, Caldarola, Castelraimondo, Cerreto D'Es, Esanatoglia, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Montecavallo, Muccia, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, San Severino Marche, Sefro, Serravalle di Chienti, Tolentino.
Matelica	Camerino, Castelraimondo, Cerreto D'Es, Esanatoglia, Fabriano, Gagliole, Genga, Pioraco, San Severino Marche, Sefro.
Ascoli Piceno	Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Ancarano, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Castel di Lama, Colli del Tronto, Folignano, Force, Maltignano, Monsampietro Morico, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Montottone, Nereto, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Spinetoli, Teramo, Valle Castellana, Venarotta.
San Benedetto del Tronto	Acquaviva Picena, Alba Adriatica, Altidona, Ascoli Piceno, Campofilone, Carassai, Castel di Lama, Castorano, Colli del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cossignano, Cupra Marittima, Giulianova, Grottammare, Lapedona, Maltignano, Martinsicuro, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montefiore dell'Aso, Monteprandone, Monterubbiano, Moresco, Nereto, Offida, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ripatransone, Spinetoli, Tortoreto.

c) **studente fuori sede**, residente in Comune distante dalla sede del corso frequentato e il cui tratto sia percorribile con mezzi pubblici in un tempo superiore a 60 minuti e che per tale motivo **prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede**, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti **per un periodo non inferiore a dieci mesi**.

Viene considerato pendolare lo studente fuori sede che espressamente nella domanda dichiara di rinunciare al posto alloggio gestito dall'ERSU.

L'ammontare massimo individuale della borsa di studio è fissato nel modo seguente:

- a) studenti fuori sede: 4.203,98 €
- b) studenti pendolari: 2.317,58 €
- c) studenti in sede 1.584,58 € + un pasto giornaliero gratuito

Agli studenti iscritti a Corsi di Laurea organizzati in teledidattica, attivati dall'Università degli Studi di Camerino nelle varie sedi, viene attribuita, in applicazione dell'art. 12 lettera d) del presente bando, una borsa di studio in denaro compresa tra 1.584,58 € e 792,29 €.

3. La borsa viene corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare del richiedente sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto all'art. 4 comma 5 del presente bando. Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a 538,98 € per gli studenti fuori sede e pendolari ed € 792,29 per gli studenti in sede e in teledidattica. L'importo in aggiunta alla predetta quota minima assicurata è calcolato con la seguente formula.

Importo in aggiunta alla quota minima assicurata = Quota denaro su cui effettuare la riduzione moltiplicata per (soglia ISEE – ISEE dello studente) diviso (1/3 soglia ISEE).

- 4. L'ammontare della borsa di studio per gli studenti che ne beneficiano per l'ultimo semestre è pari al 50% di quanto previsto dall'art. 7 commi 2 e 3 del presente articolo.
- 5. Gli studenti inclusi nelle graduatorie dei vincitori e degli idonei sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione, dai contributi universitari e dalla tassa regionale per il diritto allo studio ai sensi della Legge Regionale 2.9.1996, n. 38 art. 43.

- Coloro che risultano vincitori o idonei per l'ultimo semestre avranno l'esonero secondo le modalità stabilite dall'Università degli Studi di Camerino.
6. L'ERSU potrà integrare la borsa di studio con altri servizi o interventi gratuiti, sulla base della disponibilità degli appositi finanziamenti, a favore degli:
 - studenti portatori di handicap
 - studenti che partecipano alla mobilità internazionale e per attività culturali, sportive e ricreative.
 7. L'ERSU realizza forme di collaborazione per attività a tempo parziale, con gli iscritti ad anni successivi al primo, attingendo dalle graduatorie dei beneficiari di borsa di studio in ordine decrescente al merito dando precedenza agli eventuali idonei non vincitori.
 8. A seguito della formulazione delle graduatorie sulla base dei criteri riportati al successivo art. 10 qualora dovessero risultare tra gli idonei non vincitori studenti diversamente abili, l'ERSU ne garantisce la fruizione gratuita dei servizi.

ART. 8 – PRESENTAZIONE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

1. La domanda di partecipazione al concorso per l'attribuzione delle borse di studio per l'anno accademico 2011/2012 deve essere redatta solo ed esclusivamente su apposito modulo da ritirarsi presso gli sportelli dell'Area Interventi dell'ERSU di Camerino o da scaricare dal sito Internet dell'Ente all'indirizzo www.ersucam.it.
Essa, completa in ogni sua parte, con allegati i documenti richiesti per la determinazione del merito e della situazione economica, **dovrà pervenire** all'Area Interventi dell'ERSU di Camerino:
 - a) **entro e non oltre il 26 agosto 2011, non fa fede il timbro postale di partenza**, dagli studenti iscritti ad anni successivi al primo e dagli studenti che si iscrivono sotto condizione al primo anno della Laurea Magistrale/Specialistica che intendono usufruire del posto alloggio a partire dal **16 settembre 2011**;
 - b) **entro e non oltre il 9 settembre 2011, non fa fede il timbro postale di partenza** dagli immatricolati.

NEL RISPETTO DELLE DATE SOPRA RIPORTATE LA DOMANDA PUÒ ESSERE PRESENTATA NEI SEGUENTI MODI:

- **a mezzo raccomandata AR**, indirizzata esclusivamente a:
**ERSU di Camerino – Area Interventi – Colle Paradiso, 1 – Le Mosse
62032 Camerino (MC)**
deve pervenire sottoscritta dallo studente richiedente unitamente a fotocopia di un documento di identità dello stesso;
 - **a mezzo fax** al n. 0737 492573 unitamente a fotocopia di un documento d'identità
 - **consegnata direttamente** presso gli sportelli dell' Area Interventi
lo studente che consegna la domanda allo sportello deve firmare su ogni foglio e in calce all'autocertificazione in presenza del dipendente addetto alla ricezione.
2. Gli studenti che per l'anno accademico 2011/2012 si iscrivono al primo anno di un Corso di studio dell'Università di Camerino possono far domanda oltre tale termine, ma comunque non oltre il 7 novembre 2011, purché regolarmente iscritti entro tale data, concorrendo però all'attribuzione delle borse di studio che eventualmente non fossero già state assegnate. Qualora gli stessi vengano dichiarati vincitori e gli interessati non possono accettare l'alloggio che l'Ente mette a disposizione, il servizio può essere monetizzato solo se lo studente sia in grado di presentare copia del contratto di locazione stipulato entro i termini stabiliti al successivo art. 12 comma 1. Eventuali ulteriori borse di studio che rimanessero ancora disponibili potranno essere attribuite a studenti ai quali

il Rettore dell'Università di Camerino conceda per gravi, giustificati e documentati motivi, di iscriversi dopo tale data e fino al 31 dicembre 2011.

3. **Non verranno accettate domande consegnate oltre le scadenze stabilite al comma 1 e quelle pervenute a mezzo posta successivamente ai predetti termini.**
4. Gli studenti sono responsabili della completezza dei documenti presentati e della loro rispondenza alle disposizioni contenute nel bando. L'accettazione della documentazione da parte dell'Area Interventi non costituisce avallo per la regolarità della stessa.
5. Non saranno prese in considerazione le domande non compilate in tutte le loro parti o prive dei prospetti richiesti o con prospetti inesatti o scritte in modo illeggibile o prive delle firme in calce ad ogni foglio e delle autocertificazioni richieste.
6. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo la dichiarazione necessaria per la determinazione del merito è attestabile sul prospetto **Carriera Scolastica** (allegare anche la fotocopia della parte del libretto universitario relativa alla registrazione degli esami sostenuti).
7. **Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo**, idonei alla borsa di studio nell'anno accademico 2010/2011, che non abbiano avuto variazioni sostanziali della situazione economica o variazioni del nucleo familiare, tali da far venire meno il diritto al beneficio, **sono esonerati dalla presentazione della documentazione necessaria alla determinazione dell'ISEE** solo nel caso in cui il valore dell'ISEE non superi € **12.200,00** (pari ai 2/3 del limite di riferimento). Qualora la variazione del valore ISEE sia superiore a detto limite quindi comporta un mutamento dell'importo della borsa di studio, si è tenuti a ripresentare una nuova DSU – ISEE.

Coloro che si avvalgono della facoltà di autocertificazione ISEE presentata nei due anni precedenti viene applicata una rivalutazione pari al 0,7% più un ulteriore 1,6% sui redditi dell'anno 2008 dichiarati ai fini ISEE per l'anno accademico 2009/2010 ed una rivalutazione del 1,6% per i redditi dell'anno 2009 dichiarati ai fini ISEE per l'anno accademico 2010/2011, ai fini della determinazione della quota in denaro della borsa di studio da erogare agli studenti beneficiari.

Tale disposizione non si applica per coloro che:

- si iscrivono al quarto anno di un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico;
 - si iscrivono al primo anno fuori corso della Laurea in attuazione del D.M. 509/1999 modificato con decreto MIUR 270/2004;
 - non possono avvalersi dell'autocertificazione (studenti con redditi all'estero).
8. Al fine di determinare le condizioni economiche dello studente quando ricorrano gli elementi dell'art. 4 comma 3. o non sia possibile avvalersi dell'autodichiarazione di cui al D.P.R. 445/2000 è necessario documentare sia la composizione del nucleo familiare dello studente, che il valore del reddito e del patrimonio posseduto all'estero, onde permettere, ai soli fini del diritto allo studio universitario, la rideterminazione dell'ISEE con gli opportuni correttivi rispetto al calcolo standard.
 9. **I documenti** e le dichiarazioni necessarie per la determinazione della situazione economica equivalente **da allegare alla domanda, pena l'esclusione, sono di seguito elencati** evidenziando le diverse situazioni:
 - a) **Studente con normale condizione del nucleo familiare, in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE**
 - Copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica e Attestazione ISEE
 - Eventuale documentazione rilasciata dalla competente autorità contenente le informazioni relative al reddito all'estero necessarie per la rideterminazione dell'ISEE.

b) Studente in condizioni particolari del nucleo familiare che può avvalersi dell'autodichiarazione di cui al D.P.R. 445/2000

- Dichiarazione dei redditi e dei patrimoni per ogni componente il nucleo familiare (su specifico prospetto all'uopo predisposto)
- Dichiarazioni relative alla composizione del nucleo familiare ed informazioni ad esso inerenti necessarie per la determinazione dell'ISEE
- Eventuale documentazione rilasciata dalla competente autorità contenente le informazioni relative al reddito all'estero necessarie per la rideterminazione dell'ISEE

STUDENTI STRANIERI

Gli studenti stranieri sono considerati comunque fuori sede. E' prevista una eccezione per casi in cui il nucleo familiare risiede in Italia; in questa ipotesi gli interessati dovranno presentare la documentazione con le stesse modalità previste per gli studenti italiani, autocertificando i dati relativi alla condizione economica/patrimoniale (DPR 445/2000).

a. **Gli studenti provenienti da paesi appartenenti all'Unione Europea** possono produrre la stessa documentazione relativa alle condizione economica e patrimoniale richieste per gli studenti italiani, ma essendo impedita l'osservanza del disposto ex art. 71 del DPR 445/2000 in quanto precluso, o estremamente difficoltoso, effettuare un controllo di veridicità sul contenuto della dichiarazione presso stato estero, è necessario che producano, pena l'esclusione, i documenti rilasciati dalle competenti autorità, tradotti in lingua italiana, necessari per il calcolo ISEE, muniti dell'apposizione della convalida da parte dell'Autorità straniera che ha rilasciato il documento come elencato al successivo punto **b.** commi I, II, III e IV.

b. Studenti stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'unione europea debbono produrre a pena di esclusione:

- Documentazione contenente la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE ovvero certificato **rilasciato dalle competenti autorità del proprio Paese di provenienza e tradotto in lingua italiana convalidato dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio** che ne attesti la conformità all'originale o resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzate, ai sensi dell'art. 33 quarto comma del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dalle Prefetture per quei Paesi dove esistono particolari difficoltà documentate dalla locale Ambasciata Italiana attestante:

- I. la composizione del nucleo familiare con l'indicazione di coloro che convivevano con il capofamiglia alla data di presentazione della domanda con indicata la data di nascita e il grado di parentela con lo studente;
- II. l'attività svolta nell'anno 2010 da ogni componente il nucleo familiare, il reddito percepito in tale anno espresso nella moneta del proprio paese;
- III. patrimonio relativo ai fabbricati, posseduti dai componenti il nucleo familiare alla data del 31.12.2010, con specificata la relativa superficie in mq; in caso negativo deve essere espressamente specificato nella documentazione;
- IV. patrimonio mobiliare posseduto dai componenti il nucleo familiare dello studente alla data del 31.12.2010.

c. **Studenti stranieri apolidi o rifugiati politici** debbono produrre l'attestato ufficiale relativo alla loro condizione rilasciato dal Ministero dell'Interno Italiano o dall'Alto Commissariato della Nazioni Unite – Ufficio per l'Italia. Ai fini della



valutazione economica, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuto in Italia, secondo le modalità di cui al DPCM del 9 aprile 2001 art. 5.

d. Studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, di cui al D.M. 2.5.2011: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (Repubblica democratica), Costa D'Avorio, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenia, Kiribati, Korea (Repubblica democratica), Kyrgyz (Repubblica), Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea, Rwanda, Samoa, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Island, Somalia, Sudan, Tajikistan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe, debbono produrre:

- Certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di Camerino, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università di provenienza. Per gli studenti che si iscrivono al primo anno di tutti i corsi, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente con alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane.

10. Lo studente che intende usufruire del posto alloggio deve compilare l'apposito riquadro all'interno della domanda per la partecipazione al concorso per l'attribuzione di borse di studio.

ART. 9 – RIPARTIZIONE DELLE BORSE – riferimento art. 14 del piano annuale della Regione Marche

L'art. 14 del Piano Annuale della Regione Marche di cui alla Delibera del Consiglio Regionale del 21.6.2011 n. 29 stabilisce tra l'altro che: "I fondi regionali concorreranno, dopo l'utilizzo della quota statale del Fondo di Intervento Integrativo per borse di studio universitarie, alla maggiore copertura possibile degli idonei operando, ove necessario, anche la riduzione della quota in denaro".

1. Le borse di studio "Intere" sono attribuite fino alla concorrenza della somma del Fondo Integrativo Statale ed erogato all'ERSU di Camerino per l'anno accademico 2011/2012.
2. Esaurito il Fondo Integrativo Statale, si procede con l'attribuzione di borse di studio utilizzando i Fondi Regionali fino alla maggiore copertura possibile degli idonei operando, ove necessario, anche la riduzione della quota in denaro.
3. Agli immatricolati in un qualunque corso di studio è riservato il 40% dell'importo complessivo dei punti 1 e 2; la somma di € 12.000,00 è riservata agli iscritti alle Scuole di Specializzazione ed ai Dottorati di ricerca. Il resto è suddiviso per Corsi di Laurea in base al numero delle domande di borsa pervenute nei termini di scadenza fissati nel presente bando.

ART. 9 bis – Art. 14 del Piano Annuale della Regione Marche - riserve

1. L'art. 14 del Piano Annuale della Regione Marche stabilisce una riserva fino al 5% a favore di studenti appartenenti a famiglie in cui uno dei genitori o entrambi hanno perso il lavoro nel periodo luglio 2010 – giugno 2011 e persistono nello stato di disoccupazione

- a seguito di licenziamento e iscrizione nelle liste di disoccupazione o mobilità di cui alla Legge 223/1991 o di cui alla Legge 236/1993.
2. L'ERSU di Camerino destinerà una somma pari al 5% delle somme finalizzate all'erogazione delle borse di studio, attingendo dai propri fondi.
 3. A seguito della formulazione delle graduatorie, sulla base dei criteri riportati al successivo art. 10 comma 1, qualora dovessero risultare tra gli idonei non vincitori gli studenti di cui al precedente comma 1 verrà stilato un elenco in ordine crescente del valore ISEE e agli stessi verrà garantita la borsa di studio fino alla concorrenza della somma prevista al comma 2 del presente articolo.
 4. Gli studenti di cui al comma 9 bis 1 dovranno presentare, nei modi e tempi stabiliti dall'art. 8 comma 1, **copia della lettera di licenziamento e copia del documento attestante l'iscrizione alle liste di mobilità** di cui alla Legge 236/1993 o di cui alla legge 223/91, oltre ai documenti richiesti nel comma 9 punti a) o b) del richiamato art. 8.
 5. **Ulteriori riserve:**
il Consiglio di Amministrazione dell'Ente si riserva di prevedere i fondi, in base alle proprie disponibilità per l'erogazione di:
 - contributi per la mobilità internazionale
 - integrazione delle borse di studio

ART. 10 – FORMULAZIONE GRADUATORIE E NOTIFICA

1. Le graduatorie vengono formulate tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, attraverso un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per corsi, graduatoria definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della **Situazione Economica Equivalente (ISEE)** integrata di cui all'articolo 4 del presente bando; in caso di parità della situazione economica equivalente, la posizione in graduatoria è determinata in ordine decrescente di merito secondo i criteri sotto riportati:
 - il rapporto del voto di diploma su 100 per i diplomati;
 - il rapporto del voto della laurea del livello immediatamente precedente su 110 per gli iscritti al primo anno della Laurea Magistrale/Specialistica che hanno già conseguito la Laurea di primo livello;
 - il rapporto tra la media aritmetica dei voti di tutti gli esami sostenuti ed i trentesimi (sono esclusi dal calcolo della media le prove e/o i giudizi non espressi in trentesimi) per gli iscritti sotto condizione al primo anno della Laurea Magistrale/Specialistica;
 - il rapporto del voto della Laurea del livello immediatamente precedente su 110 per gli iscritti al primo anno dei Dottorati di Ricerca e delle Scuole di Specializzazione;
 - b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie suddivise per corso di laurea disposte in ordine decrescente di merito. Il merito sarà indicato come la somma del rapporto tra i crediti maturati e quelli richiesti per la partecipazione al concorso e il rapporto tra la media aritmetica dei voti di tutti gli esami sostenuti ed i trentesimi (sono esclusi dal calcolo della media le prove e/o i giudizi non espressi in trentesimi). La valutazione del merito per i Dottorati di Ricerca e per le Scuole di Specializzazione è uguale per tutti gli iscritti ai predetti corsi.
In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della **Situazione Economica Equivalente (ISEE)** integrata di cui all'articolo 4 del presente bando.

2. Le graduatorie provvisorie e definitive dei vincitori e degli idonei del concorso sono approvate con determina del Direttore dell'ERSU. **La loro pubblicazione sul sito Internet dell'Ente e affissione in bacheca vale a tutti gli effetti come comunicazione di avviso "ad personam"**.
3. Le graduatorie provvisorie degli idonei, condizionate alla verifica della reale iscrizione all'Università degli Studi di Camerino, e l'elenco degli esclusi dal concorso vengono esposti agli albi dell'ERSU presso l'Area Interventi di Camerino, presso la sede collegata di Ascoli Piceno e sul sito internet www.ersucam.it **entro il 23 settembre 2011**.
4. Eventuali istanze di revisione, avverso le predette graduatorie provvisorie, redatte su carta semplice, possono essere presentate al Consiglio di Amministrazione dell'ERSU **entro il 4 ottobre 2011**; le stesse saranno sottoposte all'esame del Consiglio di Amministrazione **entro il 25 ottobre 2011**. In caso di esito positivo i benefici verranno erogati, successivamente all'approvazione delle graduatorie definitive, con decorrenza 1° dicembre 2011 e verranno rimborsati i benefici usufruiti a pagamento.
5. Entro il **16 novembre 2011** verrà pubblicato un elenco di coloro che non risultano regolarmente iscritti all'Università ai sensi dell'art. 2 del presente bando. Gli stessi, entro e non oltre il **21 novembre 2011**, possono produrre idonea documentazione o compilare il modulo pubblicato sul sito al fine di certificare l'avvenuta iscrizione.
6. Le graduatorie provvisorie degli idonei iscritti al primo anno che hanno presentato domanda **dal 9 settembre al 7 novembre 2011** e l'elenco degli esclusi dal concorso vengono **pubblicate sul sito Internet dell'Ente ed esposte in bacheca** dell'ERSU presso l'Area Interventi di Camerino, presso la sede collegata di Ascoli Piceno e sul sito internet www.ersucam.it **entro il 16 novembre 2011**.
7. Eventuali istanze di revisione avverso le graduatorie degli idonei del concorso per l'attribuzione di borse di studio per l'anno accademico 2011/2012 di cui al precedente punto, possono essere presentate entro il 18 novembre 2011; dette istanze saranno sottoposte all'esame del Consiglio di Amministrazione **entro il 25 novembre 2011**. In caso di esito positivo i benefici verranno erogati, successivamente all'approvazione delle graduatorie definitive, con decorrenza 1° dicembre 2011 e verranno rimborsati i benefici usufruiti a pagamento.
8. Non saranno prese in considerazione istanze di revisione concernenti esclusioni dovute a dichiarazioni, necessarie per la partecipazione al concorso, non complete o inesatte che introducano nuovi elementi di valutazione non forniti nella domanda presentata.
9. Le graduatorie definitive verranno pubblicate sempre mediante affissione agli Albi dell'ERSU e sul sito internet www.ersucam.it entro il 30 novembre 2011.
10. Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla loro pubblicazione e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione agli Albi dell'ERSU.

ART. 11 – REQUISITI DI MERITO RICHIESTI EX-POST:

- a. **Iscritti al primo anno della Laurea, Laurea Magistrale a ciclo unico e della Laurea Magistrale/Specialistica**
 - Aver acquisito 20 crediti entro il 10 agosto 2012, per aver diritto all'intera quota in denaro della borsa di studio e non rimborsare eventuali servizi gratuiti usufruiti.
 - Coloro che non avranno acquisito i 20 crediti entro il 10 agosto 2012 potranno acquisirli entro il 30 novembre 2012 per aver diritto al 50% della quota in denaro della borsa di studio e per non dover rimborsare eventuali servizi gratuiti usufruiti.
 - Coloro che non avranno acquisito 20 crediti alla data del 30 novembre 2012 saranno tenuti a rimborsare i servizi gratuiti usufruiti.

b. Iscritti sotto condizione al primo anno della Laurea Magistrale/Specialistica

- Essersi laureati entro il 30 aprile 2012 ed aver acquisito 20 crediti, oltre al recupero dell'eventuale debito, entro il 10 agosto 2012, per aver diritto all'intera quota in denaro della borsa di studio e non rimborsare eventuali servizi gratuiti usufruiti.
- Coloro che non avranno acquisito i 20 crediti entro il 10 agosto 2012 potranno acquisirli entro il 30 novembre 2012 per aver diritto al 50% della quota in denaro della borsa di studio e per non dover rimborsare eventuali servizi gratuiti usufruiti.
- Coloro che non avranno acquisito 20 crediti alla data del 30 novembre 2012 saranno tenuti a rimborsare i servizi gratuiti usufruiti.

Sono validi solo i crediti acquisiti esclusivamente a conclusione di attività formative (esami e attività libere) previste dal piano di studio.

c. Iscritti ad anni successivi provenienti per trasferimento da altri Corsi di Laurea

Gli studenti in possesso della laurea di primo livello che si iscrivono ad un corso di laurea a ciclo unico possono ottenere la borsa studio per il conseguimento della Laurea Magistrale per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali non ne abbiano già eventualmente in precedenza beneficiato.

Al fine dell'ammissione al concorso e del calcolo del punteggio che determina la posizione in graduatoria dello studente i crediti non ancora convalidati entro il 10 agosto 2011 (a causa di regolarizzazione della posizione didattico – amministrativa dello studente per trasferimento da altra Università o passaggi di Corso) devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

Nel caso in cui detti crediti non risultino convalidati prima della pubblicazione delle graduatorie definitive delle borse di studio, lo studente verrà valutato in base al dato dichiarato e sospeso nelle graduatorie con conseguente sospensione dell'erogazione delle quote denaro; la posizione verrà definita all'accertamento dell'avvenuta convalida dei crediti dichiarati dallo studente.

La convalida degli esami nella loro interezza dovrà comunque avvenire entro il **31 gennaio 2012**, pena la cancellazione degli stessi e la conseguente revisione della posizione in graduatoria dello studente con l'eventuale restituzione del valore dei benefici gratuiti usufruiti.

ART. 12 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE BORSE

1. La borsa di studio viene erogata **in servizi e in denaro** (in due rate, nel rispetto di quanto stabilito al successivo comma 4) secondo le seguenti modalità:

- a) agli studenti fuori sede, vincitori del beneficio, viene garantito il servizio abitativo gratuito da metà settembre 2011 al 31 luglio 2012 per un importo di 1.616,92 €, il servizio ristorazione gratuito per un importo di 923,94 € per l'erogazione di 10 pasti gratuiti settimanali da consumare nei giorni di apertura delle mense universitarie gestite direttamente o convenzionate, una quota in denaro compresa tra 538,98 € e 1.663,12 € così come stabilito all'art. 7 comma 3 del presente bando;
- agli studenti che richiedono l'alloggio solo se vincitori di borsa di studio, il posto letto verrà consegnato a decorrere dal 1° ottobre 2011 a seguito della pubblicazione delle graduatorie di cui all'art. 10 comma 3;

agli studenti a cui l'ERSU non sia in grado di erogare il servizio abitativo verrà corrisposto il relativo importo unitamente all'erogazione della seconda rata secondo i seguenti casi:

1. € 1.616,92 agli studenti che richiedono l'alloggio a partire dal 16 settembre 2011 purché l'interessato sia in grado di presentare, entro il 16 novembre 2011, copia



del contratto di locazione stipulato e sottoscritto con una data compresa tra l'11 ottobre 2011 e il 15 ottobre 2011;

2. € 1.539,92 agli studenti che richiedono l'alloggio a partire dal 1° ottobre 2011 purché l'interessato sia in grado di presentare, entro il 16 novembre 2011, copia del contratto di locazione stipulato e sottoscritto con una data compresa tra il 19 ottobre 2011 e il 23 ottobre 2011.
 - € 230,99 agli studenti della Sede di San Benedetto del Tronto che richiedono l'alloggio a partire dal 16 settembre 2011 ed ai quali il servizio è garantito dal 1° ottobre 2011 fino al 30 giugno 2012;
 - € 153,99 agli studenti della Sede di San Benedetto del Tronto che richiedono l'alloggio a partire dal 1° ottobre 2011 ed ai quali il servizio è garantito fino al 30 giugno 2012;

la rinuncia al posto letto fatta successivamente alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie delle borse di studio, non comporta la corresponsione della relativa quota in denaro;

- b) agli studenti pendolari, vincitori del beneficio, viene garantito il servizio ristorazione gratuito per un importo di 461,97 € (erogazione di 5 pasti gratuiti settimanali da consumare nei giorni di apertura delle mense universitarie gestite direttamente o convenzionate) una quota in denaro compresa tra 1.855,61 € e 538,98 € così come stabilito all'art. 7 comma 3. del presente bando;
 - c) agli studenti in sede, vincitori del beneficio, viene garantito un pasto giornaliero gratuito, (da consumare nei giorni di apertura delle mense universitarie gestite direttamente o convenzionate) una quota in denaro compresa tra 1.584,58 € e 792,29 € così come stabilito all'art. 7 comma 3 del presente bando;
 - d) agli studenti iscritti a Corsi di Laurea organizzati in teledidattica, attivati dall'Università degli Studi di Camerino nelle varie sedi, vincitori del beneficio, viene garantita una quota in denaro compresa tra 1.584,58 € e 792,29 € così come stabilito all'art. 7 comma 3 del presente bando;
 - e) agli studenti iscritti ad anni successivi, idonei al beneficio (che non ottengano la borsa per insufficiente disponibilità finanziaria), viene garantito il servizio ristorazione gratuito come sopra specificato.
2. Nessun rimborso è dovuto per il mancato utilizzo del servizio abitativo e del servizio ristorazione.
 3. I servizi gratuiti erogati allo studente beneficiario di borsa di studio che consegue la laurea nel corso dell'anno accademico 2011/2012, cessano il giorno della seduta di Laurea.

Erogazione quota denaro della borsa di studio

La quota in denaro della borsa di studio, erogata come di seguito specificato, verrà accreditata sulla "OnCard" o su conto corrente intestato allo studente. A tale scopo è importante compilare correttamente l'apposito riquadro all'interno della domanda.

- **agli studenti iscritti ad anni successivi al primo**, purché abbiano perfezionato l'iscrizione all'Università di Camerino entro il 7.11.2011, verrà erogata in due rate, la prima nel mese di dicembre 2011 la seconda entro il mese di giugno 2012. Agli studenti che sono in attesa di convalida esami, verrà erogata se spettante, in un'unica soluzione entro il mese di giugno 2012;
- **agli studenti iscritti al primo anno**, purché abbiano perfezionato l'iscrizione all'Università di Camerino entro il 7.11.2011, la quota in denaro potrà essere erogata in periodi diversi:
 - a coloro che acquisiranno almeno 20 crediti entro il 15 aprile 2012 verrà erogata l'intera quota entro il mese di giugno 2012;



- a coloro che acquisiranno almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2012 verrà erogata l'intera quota entro il mese di ottobre 2012;
 - a coloro che acquisiranno almeno 20 crediti entro il 30 novembre 2012 verrà erogato il 50% della quota entro il mese di dicembre 2012;
 - **agli studenti iscritti sotto condizione alla laurea specialistica**, purché abbiano perfezionato l'iscrizione entro il 30 aprile 2012, e oltre al recupero dell'eventuale debito, abbiano acquisito 20 crediti entro il 10 agosto 2012, la quota in denaro verrà erogata in un'unica soluzione entro il mese ottobre 2012.
Agli studenti iscritti ai Dottorati di Ricerca o alla Scuola di Specializzazione, la quota in denaro verrà erogata in un'unica soluzione entro il mese di giugno 2012, successivamente alla verifica dell'iscrizione e dei requisiti di merito stabiliti dai rispettivi ordinamenti didattici.
Agli studenti dell'ultimo semestre, la quota in denaro pari alla metà dell'importo della borsa di studio verrà erogata entro il mese di dicembre 2012.
Tali disposizioni non si applicano agli studenti portatori di handicap.
4. L'ERSU provvede a comunicare i tempi in cui è esigibile la quota in denaro tramite pubblicazione sul sito istituzionale e tramite affissione dell'avviso nella propria bacheca.

ART. 13 – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE SUCCESSIVAMENTE PER SITUAZIONI PARTICOLARI

1. Lo studente fuori sede, vincitore o idoneo di borsa di studio, non alloggiato presso le strutture abitative dell'Ente per mancanza di posti liberi, dovrà presentare entro la data del **16 novembre 2011** copia del contratto di affitto a titolo oneroso stipulato con il locatore entro i termini stabiliti all'art. 12 comma 1 per un periodo continuativo non inferiore a 10 mesi al fine di ottenere la monetizzazione della quota alloggio della borsa stessa; in mancanza di tale documentazione o nel caso in cui il contratto riporti una data di sottoscrizione successiva alle date indicate all'art. 12 comma 1, lo studente verrà inserito nella graduatoria definitiva come studente pendolare. Si precisa inoltre che qualora lo studente risulti in un elenco di assegnazione, come stabilito dall'art. 8 del bando di concorso per l'attribuzione di posti alloggio, e abbia rinunciato all'alloggio assegnato la richiesta di monetizzazione non sarà accolta.
2. Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione per ottenere la revisione della sua posizione con un aumento dell'importo della borsa a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva. Tale aumento potrà essere concesso dall'ERSU in presenza di disponibilità finanziarie per esaurimento delle graduatorie degli idonei.
3. Il beneficiario della borsa nel caso in cui, nel corso d'anno, abbia subito mutamenti della composizione del nucleo familiare e modifiche della condizione economica, tali da far venire meno il diritto al beneficio, è tenuto a presentare una nuova autocertificazione della propria condizione economica.
4. Lo studente laureando, vincitore di borsa di studio, nel caso in cui per esigenze di studio debba svolgere la tesi sperimentale presso altri Atenei dove UNICAM non ha le proprie sedi può chiedere la conversione in denaro della borsa di studio relativa alla mensa e all'alloggio per il periodo di studio presso l'Ateneo accettante. A tal proposito dovrà presentare richiesta unitamente alla domanda di borsa di studio e consegnare entro il 16 novembre 2011 la dichiarazione di accettazione da parte dell'Università ospitante.

ART. 14 – INTEGRAZIONE BORSA DI STUDIO

1. Lo studente vincitore di borsa che consegua la Laurea o la Laurea

Magistrale/Specialistica, in attuazione del D.M. 509/1999 e modificato con Decreto MIUR 22 ottobre 2004 n. 270, entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficia, **per una sola volta**, di un'integrazione in denaro per un importo pari alla metà della quota in denaro percepita nell'ultimo anno di corso.

Possono ottenere l'integrazione gli studenti che:

- laureatisi nelle sessioni ordinarie (**entro il 31/12/2011**), vincitori di borsa (non semestrale) per l'anno accademico 2010/2011 che non chiedano ed ottengano la borsa per l'anno accademico 2011/2012 per l'ultimo semestre;
- iscritti sotto condizione al primo anno di un corso di Laurea Magistrale/Specialistica per l'anno accademico 2011/2012 purché non abbiano beneficiato di borsa semestrale per l'anno accademico 2010/2011.

Gli studenti interessati dovranno presentare domanda dopo avere conseguito la laurea e comunque entro **il 31/03/2012** compilando l'apposito modulo da ritirarsi presso gli sportelli dell'Area Interventi dell'ERSU di Camerino, nella sede collegata di Ascoli Piceno o da scaricare dal sito Internet dell'Ente all'indirizzo www.ersucam.it.

Qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti a garantire l'integrazione a tutti gli studenti aventi diritto si procederà alla formulazione di una graduatoria definita in ordine decrescente di merito (voto di Laurea e lode) in caso di parità è determinata in ordine crescente sulla base dell'ISEE integrata di cui all'art. 4. Nel caso si verifichi una situazione di parità, il beneficio è concesso al più giovane di età.

2. Il pagamento della quota spettante avverrà **entro il mese di dicembre 2012**.

ART. 15 – CAUSE DI DECADENZA O DI REVOCA

1. Qualora l'ERSU, da controlli sulla documentazione presentata dai candidati, accerti dichiarazioni non veritiere, procederà alla revoca del beneficio, fermo restando il perseguimento delle responsabilità penali per mendace dichiarazione resa.
2. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di Laurea, di Laurea Magistrale/Specialistica e di Laurea Magistrale a ciclo unico, i quali entro il 30 novembre 2012 non abbiano conseguito almeno **venti crediti**, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente; è necessario che lo studente autocertifichi, entro il **5 dicembre 2012** i 20 crediti acquisiti per non rimborsare eventuali servizi gratuiti usufruiti; **tale disposizione non si applica agli studenti portatori di handicap**.
3. Decadono dal beneficio gli studenti dichiarati vincitori e/o idonei che:
 - a) siano incorsi nell'arco della durata del beneficio o della idoneità, in sanzioni disciplinari superiori alle ammonizioni;
 - b) abbiano reso dichiarazioni mendaci e tali da far venire meno il diritto alla concessione della borsa di studio;
 - c) risultino trasferiti in altra sede universitaria, abbiano rinunciato agli studi nel corso dell'anno accademico 2011/2012;
 - d) risultino fruitori di altre borse, assegni di studio, eventuali altri contributi in denaro; la revoca non si applica agli studenti fruitori di borsa di studio assegnata da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti e agli studenti portatori di handicap;
 - e) non abbiano perfezionato l'iscrizione all'Università degli Studi di Camerino entro i termini stabiliti all'art. 2; gli stessi sono tenuti a corrispondere all'ERSU, per il periodo di permanenza, l'importo relativo ai servizi gratuiti goduti.

4. In caso di decadenza o di revoca lo studente è tenuto alla restituzione dell'intera somma percepita in denaro e del corrispettivo dei servizi gratuiti goduti, secondo quanto stabilito dal Piano Annuale di cui alla Delibera del Consiglio Regionale del 21.6.2011 n. 29.
Il versamento delle somme potrà avvenire nei modi e nei termini stabiliti nella lettera di comunicazione.

Titolo III – Contributi per la mobilità internazionale

ART. 16 – DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

1. Gli studenti iscritti beneficiari di borsa di studio compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, purché inclusi nell'elenco degli idonei predisposto dall'ufficio competente dell'Università degli Studi di Camerino, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso ad una integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea, che di programmi anche non comunitari, a condizione che sia beneficiario della borsa nell'anno accademico nel quale partecipa a tali programmi e che il periodo di studio e/o tirocinio all'estero, abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti e votazioni, nell'ambito del proprio corso di studio, anche ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

Sono esclusi coloro che hanno beneficiato di tale contributo per lo stesso corso di studi e coloro che sono iscritti al primo anno della Laurea o Laurea Magistrale a ciclo unico.

2. Sulla base delle disponibilità economiche finalizzate, di cui all'art. 9 bis comma 5, è concessa un'integrazione dell'importo di 500,00 €, su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi.
Dall'importo dell'integrazione erogata va dedotto l'ammontare della borsa concessa dall'Agenzia Nazionale Socrates e l'integrazione d'Ateneo o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio per l'ultimo semestre risultanti nella graduatoria del presente contributo beneficeranno dell'integrazione fino ad un massimo di cinque mesi compresi nel periodo settembre 2011 marzo 2012.

Sulla base della rimanente disponibilità economica possono essere rimborsate, al rientro, previa consegna delle ricevute dell'avvenuto pagamento delle spese sostenute, le spese di viaggio nella misura di 100,00 € per i paesi europei e di 500,00 € per i paesi extraeuropei.

3. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta solo ed esclusivamente su apposito modulo da ritirarsi presso gli sportelli dell'Area Interventi dell'ERSU di Camerino o da scaricare dal sito dell'Ente all'indirizzo www.ersucam.it. Essa, completa in ogni sua parte, dovrà essere inoltrata all'Area Interventi dell'ERSU di Camerino, **pena l'esclusione, entro e non oltre il 7 novembre 2011 con una delle modalità stabile all'art. 8 comma 1.**

La domanda non compilata in tutte le sue parti, scritta in modo illeggibile e priva della firma non sarà presa in considerazione.

4. Sulla base delle disponibilità economiche ad esso finalizzate, un quinto della somma è riservata agli studenti iscritti al primo anno della Laurea Magistrale/Specialistica ed il rimanente è destinato agli studenti iscritti ad anni successivi al primo.
5. Le graduatorie vengono formulate in ordine decrescente di merito dichiarato e determinato per la formulazione delle graduatorie definitive delle borse di studio per l'anno accademico 2011/2012 e verranno esposte agli albi dell'ERSU presso l'Area Interventi di Camerino e nella sede collegata di Ascoli Piceno il giorno successivo alla pubblicazione delle graduatorie definitive del concorso per l'attribuzione di borse di studio.

6. Un anticipo pari al 70% del contributo può essere assicurato prima dell'avvio del programma, solo se coincidono i tempi di partenza con quello della pubblicazione delle graduatorie; l'apposita richiesta deve essere presentata 20 giorni prima della partenza. La rata finale o l'intero contributo è erogato al termine del periodo di mobilità previa consegna della copia dell'attestato rilasciato dall'Istituto ospitante e verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma, in caso negativo lo studente incorre nella decadenza/revoca del beneficio con la conseguente restituzione di eventuali somme percepite.
- Qualora il programma iniziale di permanenza all'estero venga ridotto e l'integrazione già erogata sia superiore a quella spettante, la parte eccedente dovrà essere restituita.
- Gli studenti, occupanti un posto alloggio, possono richiedere la monetizzazione delle mensilità relative al periodo di permanenza all'estero, come previsto dall'art. 12 comma 1, indicando nel modulo di domanda per l'erogazione del contributo la riconsegna del predetto posto alloggio liberandolo di ogni effetto personale con la consapevolezza che al rientro in Italia potranno usufruire dell'alloggio solo se disponibile.
- Agli studenti partecipanti ai programmi di mobilità internazionale verrà monetizzato il servizio ristorazione, per i giorni di effettiva permanenza all'estero, come previsto dall'art. 12 comma 1.

Titolo IV – Norme Finali

ART. 17 – ACCERTAMENTI

1. L'ERSU ai sensi dell'art. 5 comma 11 del Piano degli Interventi per il Diritto allo Studio Universitario nella Regione Marche del 21.6.2011 n. 29, svolge controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli studenti relativi alla condizione economica e alla composizione del nucleo familiare sia per gli studenti che presentino una nuova autocertificazione sia per quelli che abbiano mantenuto il diritto al beneficio come previsto dall'art. 8 comma 7.
- I controlli vengono effettuati attraverso: l'accesso all'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate, alla banca dati dell'INPS e chiedendo riscontro ai Comuni di residenza sull'effettiva composizione del nucleo familiare.
- Il dati relativi al merito sono controllati attraverso l'accesso alla banca dati della Segreteria Studenti dell'Università di Camerino.
- Gli accertamenti verranno comunque effettuati su un campione non inferiore al 40% degli idonei alla borsa di studio tramite sorteggio con procedura informatica.
2. Per i casi in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini della concessione del beneficio, si procede:
- a) revocare il beneficio
 - b) recuperare le somme già erogate e il corrispettivo dei servizi gratuiti goduti
 - c) applicare la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita in denaro.
- Tale decadenza preclude allo studente la possibilità di richiedere altri benefici per l'intera durata del corso degli studi.
 - Nei casi in cui rimane l'idoneità alla borsa di studio, il beneficio viene conservato pur chiedendo la restituzione di quanto percepito in più con l'applicazione della sanzione amministrativa.

ART. 18 – Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

L'informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante con riferimento alla dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE è contenuta nel corpo della dichiarazione stessa.

I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione sono destinati al complesso delle operazioni, svolte con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate all'elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio di cui alla legge 390/91 ed alla legge Regionale n. 38/96.

La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso ed alla mancata presentazione consegue l'esclusione dal concorso medesimo.

L'Ente procede al trattamento, potendosi avvalere di eventuali società, enti o consorzi che svolgano attività di elaborazione dati funzionali a quella dell'ERSU, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate, dei dati personali degli studenti per i fini istituzionali.

I dati riparametrati di reddito e i dati di merito, necessari per la formulazione delle graduatorie e per la loro trasparenza, saranno pubblici.

I dati sono comunicati alle Amministrazioni pubbliche preposte ai controlli di veridicità e conformità, oltre che al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, alla Regione Marche e alle Università e Istituti di grado universitario competenti.

In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo in argomento, con la precisazione che l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi, di cui al punto 3 lettera a) dell'articolo suddetto, è consentita entro il termine ultimo, improrogabile di sette giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie per l'assegnazione delle Borse di studio.

Titolare del trattamento dei dati, riguardanti i benefici erogati dall'ERSU, è l'Ente con sede in Via Le Mosse – Colle Paradiso, 1 – Camerino.

ART. 19 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si fa rinvio alle leggi e norme vigenti in materia elencate all'art. 1 del presente bando di concorso.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Camerino con delibera n. 273 del 28 giugno 2011.

BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DEI PRESTITI FIDUCIARI PER STUDENTI UNIVERSITARI ANNO ACCADEMICO 2011/2012

ART. 1 – NORME DI RIFERIMENTO

L'ERSU di Camerino al fine di permettere agli studenti iscritti ad UNICAM di proseguire nella propria formazione Universitaria e post – universitaria , in attuazione dell'art. 16 del Piano degli interventi per il diritto allo studio universitario nella Regione Marche di cui alla delibera del Consiglio Regionale del 21.6.2011 n. 29, del D.P.C.M. 9.4.2001, nonché dal D.P.C.M. 30.4.1997 emanati ai sensi della Legge 390/1991, e dell'art. 4 della Legge 24.12.2003, n. 350, bandisce il concorso per la concessione di prestiti fiduciari per l'anno accademico 2011/2012.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL PRESTITO FIDUCIARIO

Il prestito è accordato nella forma di apertura di credito bancario sul conto corrente, a norma dell'art. 1842 del codice civile, con pagamento degli interessi a carico dello studente, qualora siano dovuti, presso l'Istituto di credito che risulterà vincitore. L'apertura di credito è successivamente trasformata in prestito personale, a partire dalla scadenza del "periodo di grazia", ossia arco temporale in cui non viene richiesto il rimborso in rate del prestito.

Esso consiste nella possibilità per lo studente di accedere ad una forma di finanziamento a condizioni particolarmente agevolate e senza necessità per lo studente stesso di presentare garanzie reali o creditizie.

Il prestito fiduciario è accordato in forma d'apertura di credito in conto corrente dall'Istituto di credito convenzionato.

L'apertura di credito è accordata fino alla somma massima di € 5.000,00 annua, per un numero di anni legati alla durata legale dei corsi e così quantificati:

- un anno per i corsi di laurea di primo livello;
- tre anni per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico/magistrale;
- due anni per i corsi di laurea specialistica di secondo livello;
- due/tre anni per i corsi di specializzazione, in relazione alla durata legale;
- due anni per i corsi di Dottorato di Ricerca;
- uno/due anni per i corsi di master, in relazione alla durata legale.

Per gli studenti portatori di handicap, con invalidità non inferiore al 66%, riconosciuti tali dalla competente commissione ai sensi della Legge 104/1992, il prestito fiduciario è accordato per lo stesso numero di anni come sopra specificato con la sola differenziazione relativa alla valutazione del merito.

La somma totale massima accordabile è di € 15.000,00 per i prestiti di durata triennale, 10.000,00 per quelli biennali e 5.000,00 per quelli annuali.

Il tasso di interesse del prestito a carico dello studente, indipendentemente dal tasso effettivo applicato dall'Istituto di credito sul prestito stesso è:

- pari a zero per gli studenti risultati idonei alla borsa di studio ma non beneficiari per carenze di risorse disponibili;
- pari al 1% per tutti gli altri studenti;

ART. 3 – BENEFICIARI DEI PRESTITI FIDUCIARI

Possono accedere ai prestiti fiduciari tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Camerino per l'anno accademico 2011/2012 per il conseguimento del primo titolo di ciascun livello di studio, in possesso dei requisiti economici e di merito, previsti per la concessione delle borse di studio come specificato nei successivi artt. 4 e 5 con priorità degli idonei non beneficiari di borsa di studio:

- a) al terzo anno dei corsi di laurea triennale;
- b) ad uno degli ultimi tre anni di un corso di laurea specialistica a ciclo unico o magistrale;
- c) ad un corso di laurea specialistica/magistrale;
- d) ad un corso di specializzazione;
- e) ad un corso di Dottorato di Ricerca;
- f) ad un master;

gli studenti, per poter beneficiare del prestito fiduciario, devono risultare incensurati e non avere subito protesti; sarà compito dell'Istituto di credito verificare l'onorabilità creditizia del beneficiario.

ART. 4 – REQUISITI DI MERITO

Corsi di Laurea di primo livello

- per il terzo anno, 80 crediti

Corso di Laurea Magistrale/Specialistica a ciclo unico

- per il terzo anno, 80 crediti
- per il quarto anno, 135 crediti
- per il quinto anno, 190 crediti

Corsi di Laurea Magistrale

- per il secondo anno, 30 crediti

Scuole di Specializzazione, Dottorati di ricerca e Master

- I requisiti di merito sono quelli stabiliti dai rispettivi ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o ripetenza dall'anno di prima iscrizione.

Per gli studenti portatori di handicap i requisiti di merito sono individualizzati come di seguito elencato:

Corsi di Laurea di primo livello

- per il terzo anno, 48 crediti

Corso di Laurea Magistrale/Specialistica a ciclo unico

- per il terzo anno, 48 crediti
- per il quarto anno, 81 crediti
- per il quinto anno, 114 crediti

Corsi di Laurea Magistrale

- per il secondo anno, 18 crediti

Il computo avviene sempre a partire dall'anno di prima iscrizione al rispettivo livello indipendentemente dalla sede e dal corso di prima iscrizione ad una qualsiasi Università italiana.

I crediti, di cui al presente articolo, necessari per l'accesso al beneficio debbono essere stati acquisiti entro il 10 agosto 2011. Essi sono validi solo se acquisiti esclusivamente a conclusione di attività formative previste dal proprio piano di studio e solo se riconosciuti dall'Università di Camerino.

Per il solo conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi precedenti lo studente su espressa richiesta, può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “BONUS” maturato sulla base dell’anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il BONUS può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del “BONUS” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

ART. 5 – REQUISITI DI REDDITO

Le condizioni economiche dello studente, sono individuate, pena l’esclusione dal concorso, sulla base dell’**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare**, ottenuta a seguito di **Dichiarazione Sostitutiva Unica** con riferimento, obbligatoriamente, **ai redditi prodotti nell’anno 2010 e al patrimonio posseduto al 31.12.2010** di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni e dal Piano Annuale di cui alla Delibera del Consiglio Regionale del 21.6.2011 n. 29.

Il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal DPCM n. 221/1999, e successive modificazioni ed integrazioni e dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

Secondo tali disposizioni il nucleo familiare dello studente, che non necessariamente coincide con lo stato di famiglia anagrafico, è sempre integrato con quello dei genitori e di tutti coloro che risultano inclusi nello stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda anche se non legati da vincoli di parentela.

Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere del mantenimento dello studente, come disciplinato dal DPCM 9 aprile 2001 e ai sensi dell’art. 3, comma 2 – bis, del D.Lgs 109/1998 sono previste le seguenti integrazioni per i casi sotto riportati:

a) Situazioni particolari del nucleo familiare

1. Studente indipendente:

viene considerato indipendente lo studente che alla data di presentazione della domanda si trovi in entrambe le seguenti condizioni:

- residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro
- in possesso di redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 € annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Qualora non sussistono entrambe le condizioni sopra riportate il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello di entrambi i genitori.

Sono considerati in normali situazioni anche i seguenti nuclei familiari per cui è possibile presentare l’ISEE riferito al solo nucleo dello studente:

- gli studenti coniugati, separati, divorziati o vedovi alla data della presentazione della domanda che non risultino nello stato di famiglia dei genitori;



- gli studenti orfani di entrambi i genitori con proprio nucleo familiare alla data della presentazione della domanda;
- gli studenti non coniugati con figli a carico alla data della presentazione della domanda appartenenti ad un nucleo familiare composto dallo studente e dai figli;
- gli studenti che da minorenni sono stati ospiti delle strutture di accoglienza indicate all'articolo 4 della L.R. 20/2002 a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria di allontanamento dalla residenza familiare o di decadenza dalla potestà genitoriale e che mantengano tuttora la situazione di interruzione dei rapporti con il nucleo familiare.

2. Separazione legale o divorzio:

lo studente che fa parte di un nucleo familiare diverso da quello del genitore che percepisce per lui l'assegno di mantenimento deve integrare i redditi prodotti dai componenti del nucleo familiare di appartenenza con quelli del genitore che percepisce l'assegno di mantenimento. (Allegare alla domanda copia dell'atto di separazione o di divorzio)

Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo del richiedente i benefici è integrato con quello di entrambi i genitori.

3. Studente iscritto al corso di dottorato di ricerca

qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al punto **a1)** il nucleo familiare del richiedente il beneficio è formato dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a carico degli stessi ai fini Irpef.

b) Situazione economica e patrimoniale dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare

Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica nella misura del 50 per cento.

c) Situazione economica e patrimoniale all'estero (ovvero la somma dei redditi ivi percepiti e i patrimoni ivi posseduti)

Per tali redditi non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è necessario esibire la relativa documentazione di cui al successivo art. 7.

Per patrimonio si intendono sia i beni mobili che immobili detenuti al 31 dicembre 2010 e sono valutati secondo le seguenti modalità:

- **patrimoni immobiliari:** sono valutati solo i fabbricati sulla base del valore convenzionale di 550,00 € al metro quadrato;
- **patrimoni mobiliari** sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 11 aprile 2011, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dell'annullamento della tabella 3 di cui al Decreto MURST 23 aprile 1999, attuato con Decreto MURST 4 agosto 2000.

L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio



medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con il citato Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 11 aprile 2011.

Sono esclusi dal beneficio del prestito fiduciario gli studenti per i quali l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP), **integrata dagli elementi di valutazione cui sopra**, diviso il **valore della scala di equivalenza** del nucleo familiare del richiedente, superi il limite massimo di **45.000,00 €**.

Sono esclusi dal beneficio del prestito fiduciari gli studenti per i quali l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente, **integrata dagli elementi di valutazione cui sopra, relativo ai redditi dell'anno 2010**, supera il limite massimo di **36.000,00 €**

ART. 6 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal presente intervento:

- a) gli iscritti ai corsi di specializzazione dell'area medica di cui al D.lgs. 4 agosto 1999, n. 368;
- b) gli studenti iscritti ai corsi di master che usufruiscono già di altri interventi pubblici;
- c) abbiano pendenze economico-amministrative con l'ERSU alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- d) siano già in possesso di altra Laurea di pari livello;
- e) abbiano effettuato passaggi di facoltà con ripetizione di iscrizione allo stesso anno di corso;
- f) abbiano rinnovato l'iscrizione dopo la rinuncia agli studi;
- g) siano incorsi in oltre due sanzioni disciplinari o quattro ammonizioni nell'anno accademico 2010/2011 e precedenti previste nel regolamento delle strutture gestite dall'ERSU;
- h) siano incorsi, in uno degli anni precedenti, in provvedimenti di revoca della borsa di studio o di altre forme assistenziali dovuta a falsa dichiarazione, raggiri, artifici, dolo o altro;
- i) abbiano spedito o consegnato la domanda senza la firma o, incompleta o, priva di alcuni documenti o con documenti inesatti;
- j) fruiscano di altri assegni o borse di studio ivi compresi i beneficiari delle Borse erogate dall'Università ai sensi della Legge 390/1991 tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, volte ad integrare con soggiorni all'estero, attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
- k) fruiscano delle borse di studio erogate in applicazione della Legge 3 luglio 1998 e del Decreto MURST 30 aprile 1999 n. 224.

ART 7 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

La domanda di partecipazione al concorso per la concessione del prestito fiduciario per l'anno accademico 2011/2012 deve essere redatta solo ed esclusivamente su apposito modulo da ritirarsi presso gli sportelli dell'Area Interventi dell'ERSU di Camerino o da scaricare dal sito Internet dell'Ente all'indirizzo www.ersucam.it.

La domanda, completa in ogni sua parte, con allegati i documenti richiesti per la determinazione del merito e della situazione economica, può essere presentata all'Area Interventi dell'ERSU di Camerino **entro e non oltre il 30 novembre 2011** con uno dei seguenti modi:

➤ **a mezzo raccomandata RR**, indirizzata esclusivamente a:

**ERSU di Camerino – Area Interventi – Colle Paradiso, 1 – Le Mosse
62032 Camerino (MC)**

deve pervenire sottoscritta dallo studente richiedente unitamente a fotocopia di un documento di identità dello stesso;

- **a mezzo fax** al n. 0737 492573 unitamente a fotocopia di un documento d'identità
- **consegnata direttamente** presso gli sportelli dell' Area Interventi
lo studente che consegna la domanda allo sportello deve firmare su ogni foglio e in calce all'autocertificazione in presenza del dipendente addetto alla ricezione.

Gli studenti sono responsabili della completezza dei documenti presentati e della loro rispondenza alle disposizioni contenute nel bando. L'accettazione della documentazione da parte dell'Area Interventi non costituisce avallo per la regolarità della stessa.

Non saranno prese in considerazione le domande non compilate in tutte le loro parti o prive dei prospetti richiesti o con prospetti inesatti o scritte in modo illeggibile o prive delle firme in calce ad ogni foglio e delle autocertificazioni richieste.

Non verranno accettate domande consegnate oltre la scadenza stabilita nel presente articolo e quelle pervenute a mezzo posta con timbro postale di partenza successivo al predetto termine.

Al fine di determinare le condizioni economiche dello studente quando ricorrano gli elementi di cui alla lettera a) dell'art. 5, o laddove non sia possibile avvalersi dell'autodichiarazione di cui al D.P.R. 445/2000 è necessario documentare sia la composizione del nucleo familiare dello studente, che il valore del reddito e del patrimonio posseduto all'estero, onde permettere, ai soli fini del diritto allo studio universitario, la rideterminazione dell'ISEE con gli opportuni correttivi rispetto al calcolo standard.

I documenti e le dichiarazioni necessarie per la determinazione della situazione economica equivalente **da allegare alla domanda, pena l'esclusione, sono di seguito elencati** evidenziando le diverse situazioni:

Studente con normale condizione del nucleo familiare, in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE

- Copia della **Dichiarazione Sostitutiva Unica** e attestazione **ISEE**
- Eventuale documentazione rilasciata dalla competente autorità contenente le informazioni relative al reddito all'estero necessarie per la rideterminazione dell'ISEE.

Studente in condizioni particolari del nucleo familiare che può avvalersi dell'autodichiarazione di cui al D.P.R. 445/2000

- Dichiarazione dei redditi e dei patrimoni per ogni componente il nucleo familiare (su specifico prospetto all'uopo predisposto)
- Dichiarazioni relative alla composizione del nucleo familiare ed informazioni ad esso inerenti necessarie per la determinazione dell'ISEE
- Eventuale documentazione rilasciata dalla competente autorità contenente le informazioni relative al reddito all'estero necessarie per la rideterminazione dell'ISEE

Studente straniero che non può avvalersi dell'autodichiarazione (D.P.R. 445/2000)

- Documentazione contenente la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE ovvero certificato **rilasciato dalle competenti autorità del proprio Paese di provenienza e tradotto in lingua italiana convalidato dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio** o resa dalle rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia competenti, e legalizzate, ai sensi dell'art. 33 quarto comma del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dalle Prefetture attestante:

- I. la composizione del nucleo familiare con l'indicazione di coloro che convivevano con il capofamiglia alla data di presentazione della domanda con indicata la data di nascita e il grado di parentela con lo studente;
- II. l'attività svolta nell'anno 2010 da ogni componente il nucleo familiare, il reddito percepito in tale anno espresso nella moneta del proprio paese;
- III. patrimonio relativo ai fabbricati, posseduti dai componenti il nucleo familiare alla data del 31.12.2010, con specificata la relativa superficie in mq; in caso negativo deve essere espressamente specificato nella documentazione.
- IV. patrimonio mobiliare posseduto dai componenti il nucleo familiare dello studente alla data del 31.12.2010.

Studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, di cui all'art. 9 del bando di concorso per l'attribuzione delle borse di studio, debbono produrre:

- Certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. **In alternativa**, nel caso di studenti iscritti ad una Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di Camerino, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università di provenienza. Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente con alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane.

ART. 8 – FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

La graduatoria unica verrà formulata senza alcuna differenziazione per corsi e definita in ordine crescente sulla base dell'ISEE integrata di cui ai punti precedenti e nel rispetto dei seguenti criteri di precedenza:

- studenti idonei non beneficiari di borsa di studio;
- tutti gli altri studenti che hanno presentato domanda.

In caso di parità è data precedenza allo studente più giovane di età.

La graduatoria provvisoria e definitiva del concorso degli ammessi al beneficio è approvata con determina del Direttore dell'ERSU.

La graduatoria provvisoria e l'elenco degli esclusi dal concorso vengono esposti agli albi dell'ERSU presso l'Area Interventi di Camerino, presso la sede di Ascoli Piceno e sul sito internet www.ersucam.it **entro il 15 dicembre 2011**. Tale affissione vale a tutti gli effetti come comunicazione di avviso "ad personam".

Eventuali istanze di revisione, avverso la predetta graduatoria provvisoria, redatta su carta semplice, possono essere presentate al Consiglio di Amministrazione dell'ERSU **entro il 30 dicembre 2011**. L'esito delle eventuali istanze verrà comunicato attraverso l'affissione delle graduatorie definitive. Non saranno prese in considerazione istanze riguardanti:

- a) esclusione per la presentazione della domanda oltre i termini (art. 7);
- b) modifiche che introducano nuovi elementi di valutazione non forniti nella domanda presentata.

Le graduatorie definitive verranno pubblicate sempre mediante affissione agli Albi dell'ERSU entro il 31 gennaio 2012 e sul sito internet www.ersucam.it.

Eventuale ulteriore istanze di revisione avverso i procedimenti definitivi dovranno essere presentate agli Organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 9 MODALITÀ DI EROGAZIONE

La somma massima accordabile è di

- € 15.000,00 per i prestiti di durata triennale;
- € 10.000,00 per i prestiti di durata biennale;
- € 5.000,00 per i prestiti di durata annuale.

Gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca che usufruiscono anche della borsa di studio potranno beneficiare del prestito fiduciario fino alla concorrenza complessiva di € 10.516,48 in sostituzione al prestito d'onore.

Alla possibilità di utilizzo dell'importo massimo di apertura di credito si perviene progressivamente, con cadenza semestrale. La prima rata fino ad un massimo di € 2.500,00 decorre entro 60 giorni dall'approvazione delle graduatorie definitive e la seconda rata verrà corrisposta entro i sei mesi successivi. La progressione massima dei semestri è pari a sei.

L'allargamento progressivo dell'apertura di credito è nei semestri di importo costante, corrispondente a € 2.500,00 a semestre.

L'apertura massima del prestito e il numero dei semestri si riducono se il prestito viene richiesto per la prima volta con iscrizione ad anni successivi al primo o vi sono soluzioni di continuità nell'attribuzione del beneficio, tenendo conto della durata massima residua del corso per il quale lo studente risulta iscritto.

Coloro che sono iscritti al terzo anno dei corsi di laurea di primo livello e intendono avere il prestito anche per il corso di laurea specialistica di II livello, debbono dichiararlo nella domanda ed in tal caso possono beneficiarne, nella forma di apertura di credito progressivo, per ulteriori 4 semestri fino alla copertura massima di 15.000,00 €. Quanto precede fatti salvi i requisiti di condizione economica e di merito e se l'ammissione al corso di laurea specialistica avviene entro sei mesi dal termine del corso di laurea di primo livello.

Nel caso in cui si sia beneficiato del prestito d'onore o del prestito fiduciario, perché una nuova richiesta possa essere ammessa, deve essere stato estinto il prestito precedente.

Il prestito si estingue con il definitivo saldo del debito in linea capitale, e nei casi in cui è previsto, dell'eventuale saldo del debito in conto interessi.

Gli studenti risultati idonei alla borsa di studio, ma non beneficiari per carenza di risorse disponibili, hanno diritto, con ordine di priorità, ed in ordine di graduatoria, all'assegnazione del prestito fiduciario a tasso di interesse pari a zero.

Gli altri studenti beneficiari pagheranno un interesse pari al 1% massimo su base annua, la differenza del costo degli interessi tra il 1% ed il tasso effettivo praticato dall'Istituto di credito sarà a carico dell'ERSU.

Le modalità e i termini di pagamento degli interessi dovuti dagli studenti sono stabiliti nella convenzione stipulata con l'Istituto di credito.

ART. 10 – COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA RICHIESTA

Agli studenti idonei, verrà trasmessa una lettera di presentazione dell'ERSU da consegnare allo sportello dell'Istituto di credito presente presso la sede Universitaria per chiedere la concessione del prestito fiduciario.

La mancata consegna, da parte dello studente, della lettera dell'ERSU all'Istituto di credito entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'ERSU, comporta la rinuncia alla richiesta di prestito fiduciario.

Qualora lo studente interessato non intenda più beneficiare di detto prestito è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Area Interventi che provvederà a trasmettere la lettera di presentazione al successivo studente idoneo seguendo l'ordine della graduatoria.

ART. 11 – PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DEL PRESTITO

I nominativi dei beneficiari dei prestiti fiduciari, dopo la verifica dell'incensurabilità del richiedente, sono comunicati dall'ERSU all'Istituto di credito all'indirizzo contrattualmente convenuto che provvederà all'attribuzione dell'apertura di credito.

L'Istituto di credito, verificata l'onorabilità creditizia del richiedente provvederà, entro i successivi 30 giorni all'attribuzione dell'apertura del credito e alla concessione del finanziamento o al rifiuto dello stesso, dandone poi comunicazione scritta all'ERSU entro i successivi 10 giorni e disporrà quindi in caso positivo:

- l'apertura di un conto corrente attraverso il quale lo studente può accedere al prestito ottenuto;
- fornirà lo studente di apposita carta.

Le condizioni di conto corrente, la restituzione del prestito e la trasformazione del rapporto di credito in conto corrente in prestito personale, a seguito della stipula della relativa convenzione, saranno portate a conoscenza dello studente prima dell'apertura di credito.

Ai fini della conferma del prestito negli anni successivi sono richiesti gli stessi requisiti di merito per la conferma della borsa di studio (art. 3).

L'Istituto di credito, in sede di conferma annuale del prestito fiduciario, si farà carico della verifica della permanenza del requisito della onorabilità creditizia del beneficiario.

Il prestito fiduciario sarà erogato agli studenti beneficiari secondo le modalità stabilite nella convenzione con l'Istituto di credito.

L'Istituto di credito, in sede di conferma annuale del prestito fiduciario, si farà carico della verifica della permanenza del requisito della onorabilità creditizia del beneficiario.

ART. 12 – RESTITUZIONE DEL PRESTITO FIDUCIARIO

- Il rimborso del prestito fiduciario, da parte dello studente che non si trasferisca, non interrompa gli studi o che non rinunci ad essi, dovrà avvenire a partire dal **diciottesimo** mese successivo alla data dell'ultimo semestre di ammissione al prestito.
- Le condizioni di restituzione, il tasso di interesse applicato come anche ogni altro costo di gestione del prestito saranno portate a conoscenza dello studente prima dell'apertura di credito.
- E' impegno del beneficiario procedere alla restituzione alle condizioni previste ed ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito stesso.
- Qualora si verifichi decadenza dal beneficio per mancato pagamento da parte dello studente di una qualunque rata entro le scadenze stabilite, l'Istituto di credito procede direttamente alla preventiva escussione del debitore e al successivo recupero nei confronti dell'inadempiente.
- La restituzione del prestito avviene attraverso il conto corrente di cui il beneficiario è titolare; il debito si estingue con il definitivo ed integrale saldo di quanto dovuto dallo studente all'Istituto di credito capitale, interessi e spese.
- Nel caso in cui lo studente si trasferisca ad altra sede, o rinunci o interrompa gli studi il prestito sarà interrotto e il beneficiario dovrà provvedere alla immediata restituzione (non gode del periodo di grazia) del prestito sino ad allora goduto, compresi gli interessi se dovuti.

Per il periodo successivo alla interruzione degli studi è dovuta la corresponsione degli interessi.

ART. 13 – ACCERTAMENTI

L'Ente effettua controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive prodotte, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000 secondo le procedure stabilite dal bando di concorso per l'anno accademico 2011/2012.

A tal fine:

- accerta presso le Università la sussistenza dei requisiti di merito;
- verifica i dati economici attraverso il servizio telematico SIATEL;
- richiede ai Comuni la conferma scritta sulla composizione del nucleo familiare dello studente;

In caso di accertate dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dal beneficio lo studente perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi e, si applica quanto previsto in proposito dalla normativa vigente in materia.

ART. 14 – DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

L'informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante, con riferimento alla Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, è contenuta nel corpo della dichiarazione stessa.

I dati richiesti nella domanda del prestito nelle dichiarazioni sostitutive ai soli fini del concorso nonché quelli contenuti nella documentazione prodotta sono destinati al complesso delle operazioni, svolte con mezzi elettronici e automatizzati, finalizzati alla elaborazione della graduatoria per l'assegnazione dei prestiti fiduciari.

Con riferimento ai dati sensibili si rende noto:

- che le operazioni sono limitate alla raccolta, registrazione e conservazione del dato.

La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso ed alla mancata presentazione, consegue l'esclusione dal concorso medesimo.

I dati anagrafici sono comunicati all'Istituto di credito Tesoriere al fine della liquidazione degli importi monetari, tutti i dati economici possono essere comunicati agli Uffici Finanziari statali e alla Guardia di Finanza; gli esiti del concorso sono pubblici.

In relazione al trattamento di tutti i dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 con la precisazione che la rettifica e l'integrazione di cui alla lettera a) comma 3 dell'art. 7 suddetto è consentita entro il termine ultimo, improrogabile di sette giorni dalla pubblicazione delle graduatorie per l'assegnazione del beneficio.

Titolare del trattamento dei dati è l'Ente con sede in Via Le Mosse – Colle Paradiso, 1 – Camerino.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio alle leggi e norme vigenti in materia, nonché al Piano Regionale di indirizzo e alla convenzione che sarà stipulata con l'Istituto di credito.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Camerino con delibera n. 273 del 28 giugno 2011.

**BANDO DI CONCORSO
PER L'ATTRIBUZIONE DI POSTI ALLOGGIO
ANNO ACCADEMICO 2011/2012**

ART. 1 – NORME DI RIFERIMENTO

L'ERSU di Camerino, in attuazione dell'art. 26 della Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38 ed in conformità alle disposizioni del Piano degli interventi per il diritto allo studio universitario nella Regione Marche di cui alla Delibera del Consiglio Regionale del 21.6.2011 n. 29, e a quanto disposto dal D.P.C.M. del 30.4.1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.C.M. del 9.4.2001 emanati ai sensi dell'art. 4 della Legge 390/1991 – bandisce un concorso per l'assegnazione di posti alloggio presso le strutture abitative dell'Ente per gli studenti che si iscrivono all'Università degli Studi di Camerino per l'anno accademico 2011/2012.

ART. 2 – DESTINATARI DEL BENEFICIO

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti che si iscrivano all'Università degli Studi di Camerino per l'anno accademico 2011/2012 per il conseguimento, per la prima volta, della Laurea, della Laurea Magistrale/Specialistica, della Laurea Magistrale a ciclo unico, della Scuola di Specializzazione e del Dottorato di Ricerca attivati dall'Università in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al corso, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente e per la durata del beneficio secondo quanto stabilito dal successivo art. 4.

Non partecipano al concorso gli studenti portatori di handicap, riconosciuti tali dalla competente Commissione ai sensi della Legge 104/92 o con invalidità non inferiore al 66% a cui, dietro apposita richiesta, sarà comunque assegnato un posto alloggio a prescindere dalla graduatoria. Tali studenti dovranno comunque presentare domanda su apposito modulo, da ritirarsi presso gli sportelli dell'Area Interventi dell'ERSU di Camerino e Ascoli Piceno o da scaricare dal sito dell'Ente all'indirizzo www.ersucam.it secondo le modalità previste dall'art. 5 comma 2 del presente bando di concorso.

La domanda per l'attribuzione di posto alloggio non deve essere presentata dagli studenti che fanno richiesta della borsa di studio dell'ERSU in quanto essa viene effettuata tramite compilazione del modulo di partecipazione al concorso per la borsa di studio.

Gli studenti che fanno richiesta della borsa di eccellenza erogata dall'Università degli Studi di Camerino che necessitano di posto alloggio, debbono comunque presentare domanda di partecipazione al concorso del bando in oggetto.

Gli studenti inseriti nella graduatoria degli idonei **dovranno aver perfezionato la propria iscrizione all'Università degli Studi di Camerino entro e non oltre il 7 novembre 2011 pena l'esclusione dalla graduatoria definitiva**, ad eccezione di coloro che intendono laurearsi entro la sessione straordinaria o che si iscrivono al primo anno dei Dottorati di Ricerca e delle Scuole di Specializzazione i quali **dovranno perfezionare la propria iscrizione entro i termini stabiliti dal proprio ordinamento didattico.**

ART. 3 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Non sono ammessi al concorso gli studenti:
 - a) appartenenti a famiglie residenti nel comune ove ha sede il corso di laurea frequentato;
 - b) che sono già in possesso di altra Laurea dello stesso livello;

- c) che hanno pendenze economico-amministrative con l'ERSU alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- d) che sono incorsi in oltre quattro provvedimenti disciplinari sanzionati con l'ammonizione scritta, negli anni accademici precedenti;
- e) che sono incorsi in oltre due provvedimenti disciplinari sanzionati con la sospensione, negli anni accademici precedenti;
- f) che sono incorsi nel provvedimento disciplinare sanzionato con la decadenza dal beneficio, negli anni accademici precedenti;
- g) che sono incorsi in provvedimenti di revoca della borsa di studio o di altre forme assistenziali dovuta a falsa dichiarazione, raggiri, artifici, dolo o altro, negli anni accademici precedenti;
- h) che presentano la domanda non compilata in tutte le sue parti, scritta in modo illeggibile o priva della firma richiesta.

ART. 4 – DURATA DEL BENEFICIO

Il beneficio è concesso per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio più uno a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso universitario del livello frequentato.

ART. 5 – PRESENTAZIONE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

1. La domanda di partecipazione al concorso, per l'attribuzione di posti alloggio per l'anno accademico 2011/2012 deve essere redatta solo ed esclusivamente su apposito modulo da ritirarsi presso gli sportelli dell'Area Interventi dell'ERSU di Camerino e di Ascoli Piceno o da scaricare dal sito dell'Ente all'indirizzo www.ersucam.it.
2. **La domanda** completa in ogni sua parte, con l'eventuale allegato "Carriera Scolastica", **dovrà pervenire** all'Area Interventi dell'ERSU di Camerino:
 - a) **entro e non oltre il 26 agosto 2011, non fa fede il timbro postale di partenza**, dagli studenti iscritti ad anni successivi al primo e dagli studenti che si iscrivono sotto condizione al primo anno della Laurea Magistrale/Specialistica che intendono usufruire del posto alloggio a partire dal **16 settembre 2011**;
 - b) **entro e non oltre il 9 settembre 2011, non fa fede il timbro postale di partenza**, dagli immatricolati.

NEL RISPETTO DELLE DATE SOPRA RIPORTATE LA DOMANDA PUÒ ESSERE PRESENTATA NEI SEGUENTI MODI:

- **a mezzo raccomandata RR**, indirizzata esclusivamente a:
**ERSU di Camerino – Area Interventi – Colle Paradiso, 1 – Le Mosse
62032 Camerino (MC)**
deve pervenire sottoscritta dallo studente richiedente unitamente a fotocopia di un documento di identità dello stesso;
- **a mezzo fax** al n. 0737 492573 unitamente a fotocopia di un documento d'identità
- **consegnata direttamente** presso gli sportelli dell' Area Interventi
lo studente che consegna la domanda allo sportello deve firmare su ogni foglio e in calce all'autocertificazione in presenza del dipendente addetto alla ricezione.

3. Gli studenti sono responsabili della completezza dei dati presentati e della loro rispondenza alle disposizioni contenute nel bando. L'accettazione della documentazione da parte dell'Area Interventi non costituisce avallo per la regolarità della stessa.
4. Non saranno prese in considerazione le domande non compilate in tutte le loro parti o prive dei prospetti richiesti o con prospetti inesatti o scritte in modo illeggibile o prive delle firme in calce ad ogni foglio e delle autocertificazioni richieste.
5. Non verranno accettate domande consegnate oltre le scadenze stabilite al comma 2 e quelle pervenute a mezzo posta successivamente ai predetti termini.

ART. 6 – RIPARTIZIONE DEI POSTI ALLOGGIO

1. Nell'ambito del presente concorso i posti alloggio disponibili, pari a n. 600, sono così ripartiti:
 - a) 30% agli studenti iscritti al primo anno;
 - b) 10% agli studenti che si iscrivono sotto condizione al primo anno della Laurea Specialistica;
 - c) 5% agli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione ed ai Dottorati di Ricerca;
 - d) 55% ai restanti studenti iscritti ad anni successivi al primo.
2. Agli studenti iscritti al primo anno o ad anni successivi, figli di marchigiani all'estero (i cui genitori sono nati in un Comune delle Marche ed attualmente sono residenti all'estero) e ai figli appartenenti a famiglie in cui uno dei genitori o entrambi hanno perso il lavoro nel periodo luglio 2010 – giugno 2011 e persistono nello stato di disoccupazione a seguito di licenziamento e iscrizione nelle liste di disoccupazione o mobilità di cui alla Legge 223/1991 o di cui alla Legge 236/1993 sono riservati un numero di posti pari al 5% di quelli disponibili.
3. Agli studenti stranieri non potrà essere attribuito complessivamente un numero di posti superiore al 10% di quelli disponibili.

ART. 7 - FORMULAZIONE GRADUATORIE E NOTIFICA

1. Le graduatorie vengono **formulate** tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) per gli iscritti al primo anno di un corso di studio, attraverso l'approvazione di una graduatoria per ogni sede universitaria dove l'ERSU riesce a garantire posti alloggio, definita in ordine decrescente di merito secondo i criteri sotto riportati:
 - il rapporto del voto di diploma su 100 per i diplomati;
 - il rapporto del voto della laurea del livello immediatamente precedente su 110 per gli iscritti: al primo anno della laurea specialistica che hanno già conseguito la Laurea di primo livello, alle Scuole di Specializzazione ed ai Dottorati di Ricerca;
 - b) per gli iscritti sotto condizione al primo anno della laurea specialistica, attraverso l'approvazione di una graduatoria per ogni sede universitaria dove l'ERSU riesce a garantire posti alloggio, definita in ordine decrescente di merito secondo i criteri sotto riportati:
 - somma del rapporto tra i crediti maturati e 135 crediti (relativi al 4 anno dalla prima immatricolazione) + 55 crediti per ogni anno ulteriore e il rapporto tra la media aritmetica dei voti di tutti gli esami sostenuti e i trentesimi (sono esclusi dal calcolo della media le prove e/o i giudizi non espressi in trentesimi);
 - c) per gli iscritti ad anni successivi al primo dei Dottorati di Ricerca e delle Scuole di Specializzazione, attraverso l'approvazione di una graduatoria per ogni sede universitaria dove l'ERSU riesce a garantire posti alloggio, il cui ordine è determinato dalla data di ricevimento della richiesta. In caso di parità è data precedenza allo studente più giovane di età.

d) per gli iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di laurea, attraverso l'approvazione di una graduatoria per ogni sede universitaria dove l'ERSU riesce a garantire posti alloggio, definita in ordine decrescente di merito. Il merito sarà valutato come sotto descritto:

– somma del rapporto tra i crediti maturati e quelli di seguito elencati e il rapporto tra la media aritmetica dei voti di tutti gli esami sostenuti e i trentesimi (sono esclusi dal calcolo della media le prove e/o i giudizi non espressi in trentesimi).

a) Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico

- per il secondo anno, 25 crediti;
- per il terzo anno, 80 crediti;
- per il quarto anno, 135 crediti.
- per il quinto anno, 190 crediti;
- per il sesto anno, 245 crediti.

b) Corsi di Laurea Magistrale/Specialistica:

- per il secondo anno, 30 crediti;
- per il terzo anno, 80 crediti.

In fase di formulazione delle graduatorie come sopra specificato, laddove si verificano casi di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla maggiore distanza dalla sede del Corso frequentato rispetto al luogo di residenza dello studente (solo per gli studenti italiani) e infine in ordine alla data di presentazione delle domande.

2. Le graduatorie del concorso sono approvate con determina del Direttore dell'ERSU.
3. Le graduatorie e l'elenco degli esclusi dal concorso vengono esposti agli albi dell'ERSU presso l'Area Interventi di Camerino, presso la sede di Ascoli Piceno e sul sito internet www.ersucam.it

a) **entro il 8 settembre 2011** per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo e per gli studenti che si iscrivono sotto condizione al primo anno della Laurea Magistrale/Specialistica che intendono usufruire del posto alloggio a partire dal **16 settembre 2011** e che hanno presentato domanda **entro il 26 agosto 2011**;

b) **entro il 16 settembre 2011** per i restanti studenti immatricolati che hanno presentato domanda **entro il 9 settembre 2011**.

Tale affissione vale a tutti gli effetti come comunicazione di avviso “ad personam”.

4. Eventuali istanze di revisione avverso tali graduatorie redatte su carta semplice, possono essere presentate al Consiglio di Amministrazione dell'ERSU **entro il 4 ottobre 2011** e saranno esaminate dal Consiglio **entro il 25 ottobre 2011**.
5. Non saranno prese in considerazione istanze di revisione concernenti esclusioni dovute a dichiarazioni, necessarie per la partecipazione al concorso, non complete o inesatte che introducono nuovi elementi di valutazione non forniti nella domanda presentata.
6. Entro 30 giorni dalle decisioni di eventuali istanze di revisione gli esiti verranno comunicati ai diretti interessati a mezzo comunicazione scritta; avverso i procedimenti definitivi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione agli Albi dell'ERSU.

ART. 8 – ASSEGNAZIONE, ACCETTAZIONE E PRESA POSSESSO DEI POSTI ALLOGGIO

1. Le assegnazioni dei posti alloggio vengono effettuate in ordine alle graduatorie.
2. Gli elenchi alfabetici degli assegnatari derivanti dalle predette graduatorie del concorso per l'attribuzione di posti alloggio, verranno esposti nelle sedi dell'ERSU di Camerino e sul sito internet www.ersucam.it:

- a) **per gli studenti che richiedono l'alloggio a partire dal 16 settembre 2011:**
- **entro il 15 settembre 2011** agli studenti a cui viene assegnato un posto letto a partire dal 16 settembre 2011 (**1° elenco assegnatari**);
 - **entro il 23 settembre 2011** agli studenti a cui viene assegnato un posto letto a partire dal 26 settembre 2011 a seguito delle rinunce del primo elenco assegnatari (**2° elenco assegnatari**);
 - **entro il 11 ottobre 2011** agli studenti a cui viene assegnato un posto letto a partire dal 12 ottobre 2011 a seguito delle rinunce del secondo elenco assegnatari (**3° elenco assegnatari**);
- b) **per gli studenti che richiedono l'alloggio a partire dal 1° ottobre 2011:**
- **entro il 23 settembre 2011** agli studenti a cui viene assegnato un posto letto a partire dal 1° ottobre 2011 (**4° elenco**);
 - **entro il 11 ottobre 2011** agli studenti a cui viene assegnato un posto letto a partire dal 12 ottobre 2011 a seguito delle rinunce del quarto elenco assegnatari (**5° elenco**);
 - **entro il 19 ottobre 2011** agli studenti a cui viene assegnato un posto letto a partire dal 20 ottobre 2011 a seguito delle rinunce del quinto elenco assegnatari (**6° elenco**).
3. Gli assegnatari di posto alloggio appartenenti agli elenchi di cui al precedente punto debbono accettarlo **entro le date sotto indicate pena l'automatica decadenza dal diritto al beneficio del servizio abitativo** compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito dell'Ente all'indirizzo www.ersucam.it ed inviandolo tramite fax al n° 0737 492586:
- a) **per gli studenti che richiedono l'alloggio a partire dal 16 settembre 2011:**
- dal **16 settembre 2011** al **20 settembre 2011** per gli studenti del 1° elenco;
 - dal **26 settembre 2011** al **29 settembre 2011** per gli studenti del 2° elenco;
 - dal **12 ottobre 2011** al **16 ottobre 2011** per gli studenti del 3° elenco;
- b) **per gli studenti che richiedono l'alloggio a partire dal 1° ottobre 2011:**
- dal **26 settembre 2011** al **29 settembre 2011** per gli studenti del 4° elenco;
 - dal **12 ottobre 2011** al **16 ottobre 2011** per gli studenti del 5° elenco;
 - dal **20 ottobre 2011** al **23 ottobre 2011** per gli studenti del 6° elenco.
4. Agli studenti che avranno indicato nella richiesta un numero di telefono cellulare, verrà inviata un'eventuale comunicazione in merito.
5. **La presa possesso del posto alloggio, effettuata nei termini sopra indicati, vale anche come accettazione dello stesso.**

ART. 9 – EROGAZIONE DEL SERVIZIO ABITATIVO

1. Gli studenti della sede di Camerino che per proprie esigenze intendono restare nelle strutture nel periodo delle vacanze Natalizie debbono farne esplicita richiesta nella domanda di posto alloggio; ad essi, in base alla disponibilità, verrà assegnato un posto alloggio in una struttura aperta anche in tali periodi
2. I posti alloggio attribuiti per il presente concorso sono regolamentati dalle disposizioni del Servizio Abitativo.

ART. 10 – CAUSE DI DECADENZA O DI REVOCA

Qualora l'ERSU accerti, da controlli sulla documentazione presentata dai candidati, dichiarazioni non veritiere, fermo restando il perseguimento delle responsabilità penali per mendace dichiarazione resa, procederà alla revoca del beneficio.

ART. 11 – Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione sono destinati al complesso delle operazioni, svolte con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate all'elaborazione delle graduatorie per l'attribuzione di posti alloggio di cui alla legge 390/91 ed alla legge Regionale n. 38/96.

La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso ed alla mancata presentazione consegue l'esclusione dal concorso medesimo.

L'Ente procede al trattamento, potendosi avvalere di eventuali società, enti o consorzi che svolgano attività di elaborazione dati funzionali a quella dell'ERSU, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate, dei dati personali degli studenti per i fini istituzionali.

I dati di merito, necessari per la formulazione delle graduatorie e per la loro trasparenza, saranno pubblici.

I dati possono essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche preposte ai controlli di veridicità e conformità, oltre che al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, alla Regione Marche e alle Università e Istituti di grado universitario competenti.

In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo in argomento, con la precisazione che l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi, di cui al punto 3 lettera a) dell'articolo suddetto, è consentita entro il termine ultimo, improrogabile di sette giorni dalla pubblicazione delle graduatorie per l'attribuzione di posti alloggio.

Titolare del trattamento dei dati, riguardanti i benefici erogati dall'ERSU è l'Ente con sede in Via Le Mosse – Colle Paradiso, 1 – Camerino.

ART. 12 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti si fa rinvio alle leggi e norme vigenti in materia elencate all'art. 1 del presente bando di concorso.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Camerino con delibera n. 273 del 28 giugno 2011.

SERVIZIO ALLOGGIO FUORI GRADUATORIA ANNO ACCADEMICO 2011/2012

ART. 1 - NORME DI RIFERIMENTO

L'ERSU di Camerino in attuazione dell'art. 26 della Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38 e successive modifiche, dal Regolamento delle strutture gestite dall'ERSU di Camerino approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 25.2.1998 e successive modifiche, assegna eventuali posti letto non utilizzati a conclusione delle graduatorie per l'attribuzione di posti alloggio - anno accademico 2011/2012.

ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. I destinatari del servizio sono gli studenti che si iscrivono all'Università degli Studi di Camerino per l'anno accademico 2011/2012 e che risultano non inseriti nelle graduatorie del concorso per l'attribuzione di posti alloggio, o che ne fanno esplicita richiesta.
2. Agli studenti iscritti dal 2° anno fuori corso in poi e con un valore ISEE superiore a € 18.300,00, verrà applicata una tariffa minima pari a € **170,00**

ART. 3 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Non sono ammessi al servizio coloro che:

- a) hanno pendenze economico-amministrative con l'ERSU alla data di presentazione della richiesta;
- b) sono incorsi in oltre quattro provvedimenti disciplinari sanzionati con l'ammonizione scritta, negli anni accademici precedenti;
- c) sono incorsi in oltre due provvedimenti disciplinari sanzionati con la sospensione, negli anni accademici precedenti;
- d) sono incorsi nel provvedimento disciplinare sanzionato con la decadenza dal beneficio, negli anni accademici precedenti;
- e) sono incorsi in provvedimenti di revoca della borsa di studio o di altre forme assistenziali dovuta a falsa dichiarazione, raggiri, artifici, dolo o altro, negli anni accademici precedenti;
- f) presentano la richiesta non compilata in tutte le sue parti, scritta in modo illeggibile o priva della firma richiesta.

ART. 4 - PRESENTAZIONE RICHIESTE

3. Gli studenti che hanno presentato domanda per la partecipazione al concorso per l'attribuzione di posti alloggio anno accademico 2011/2012 e risultano nell'elenco degli esclusi non debbono presentare la richiesta per l'attribuzione di posti alloggio fuori graduatoria in quanto automaticamente inseriti per tale richiesta.
4. Le richieste dovranno essere redatte solo ed esclusivamente su apposito modulo disponibile presso *l'Area Servizi dell'ERSU di Camerino - Sportello Cassa* e sul sito dell'Ente all'indirizzo www.ersucam.it.
5. La richiesta completa in ogni sua parte dovrà essere inoltrata all'ERSU di Camerino con una delle seguenti modalità:
 - **a mezzo posta**, indirizzata esclusivamente a:
**ERSU di Camerino – Area Servizi – Sportello Cassa – Colle Paradiso, 1 – Le Mosse
62032 Camerino (MC)**deve pervenire sottoscritta dallo studente richiedente unitamente a fotocopia di un documento di identità dello stesso;

- a mezzo fax al n. 0737 492586 unitamente a fotocopia di un documento d'identità
 - **consegnata direttamente** presso l'Area Servizi – Sportello Cassa
lo studente che consegna la domanda allo sportello deve firmare su ogni foglio e in calce all'autocertificazione in presenza del dipendente addetto alla ricezione.
6. I richiedenti sono responsabili della completezza dei dati presentati. L'accettazione della documentazione da parte dell'ERSU di Camerino non costituisce avallo per la regolarità della stessa.
7. La richiesta non compilata in tutte le sue parti, scritta in modo illeggibile o priva della firma, non sarà presa in considerazione.

ART. 5 - ATTRIBUZIONE, ASSEGNAZIONE, ACCETTAZIONE E PRESA POSSESSO DEI POSTI ALLOGGIO

1. Le attribuzioni dei posti alloggio vengono effettuate secondo le seguenti priorità:
 - a) agli studenti portatori di handicap;
 - b) agli studenti iscritti al primo anno;
 - c) agli studenti iscritti ad anni successivi al primo.
2. All'interno di ognuno dei precedenti gruppi, le assegnazioni dei posti alloggio vengono effettuate in ordine di presentazione della richiesta (in caso di invio per posta farà fede la data del timbro postale di partenza).
3. L'elenco dei richiedenti di posto alloggio fuori graduatoria verrà pubblicato nelle sedi dell'ERSU di Camerino e sul sito internet www.ersucam.it entro il **12 ottobre 2011** per le domande pervenute entro il **30 settembre 2011**.
4. Gli eventuali assegnatari di posto alloggio indicati nell'elenco di cui al precedente punto sono tenuti all'accettazione del posto assegnato, **secondo date e modalità che verranno indicate dall'Ufficio Area Servizi – Sportello Cassa**.
5. Agli studenti che avranno indicato nella richiesta il numero di cellulare verrà inviata un'eventuale comunicazione in merito.

ART. 6 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO ABITATIVO

1. Gli studenti della sede di Camerino che per proprie esigenze intendono restare nelle strutture nei periodi delle vacanze Natalizie debbono farne esplicita richiesta nella domanda di posto alloggio; ad essi, in base alla disponibilità, verrà assegnato un posto alloggio in una struttura aperta anche in tali periodi.
2. I posti alloggio attribuiti con la presente procedura sono regolamentati dalle disposizioni del Servizio Abitativo.

ART. 7 - CAUSE DI DECADENZA O DI REVOCA

Qualora dal controllo della documentazione presentata dai candidati, si accertino dichiarazioni non veritiere, l'ERSU procederà alla revoca del servizio, fermo restando il perseguimento delle responsabilità penali per mendace dichiarazione resa.

ART. 8 - DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003, N. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione sono destinati al complesso delle operazioni, svolte con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate all'attribuzione di posti alloggio.

La resa dei dati richiesti è obbligatoria per l'assegnazione di posti alloggio ed alla mancata presentazione consegue l'esclusione dal servizio abitativo.

L'Ente procede al trattamento, potendosi avvalere di eventuali società, enti o consorzi che svolgano attività di elaborazione dati funzionali a quella dell'ERSU, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate, dei dati personali degli studenti per i fini istituzionali.

I dati possono essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche preposte ai controlli di veridicità e conformità, oltre che al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, alla Regione Marche e alle Università e Istituti di grado universitario competenti.

In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo in argomento, con la precisazione che l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi, di cui al punto 3 lettera a) dell'articolo suddetto, è consentita entro il termine ultimo, prorogabile di sette giorni dalla pubblicazione delle assegnazioni di posti alloggio.

Titolare del trattamento dei dati, riguardanti i benefici erogati dall'ERSU è l'Ente con sede in Via Le Mosse – Colle Paradiso, 1 – Camerino.

ART. 9 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti si fa rinvio alle leggi e norme vigenti in materia elencate all'art. 1.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Camerino con delibera n. 273 del 28 giugno 2011.

SERVIZIO ABITATIVO PERIODI BREVI ANNO ACCADEMICO 2011/2012

ART. 1 - NORME DI RIFERIMENTO

L'ERSU di Camerino in attuazione dell'art. 26 della Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38 e successive modifiche, dal Regolamento delle strutture gestite dall'ERSU di Camerino approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 25.2.1998 e successive modifiche, **utilizza i posti alloggio che si rendono liberi durante l'anno accademico** per l'assegnazione per periodi brevi.

ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

I destinatari del servizio sono gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Camerino per l'anno accademico 2011/2012 che per motivi vari di studio (esami, partecipazione a laboratori, corsi, master ecc.) necessitano di un posto alloggio per un periodo limitato di tempo (da un minimo di 4 pernottamenti consecutivi ad un massimo di 3 mesi consecutivi).

ART. 3 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Non sono ammessi al servizio coloro che:

- a) hanno pendenze economico-amministrative con l'ERSU alla data di presentazione della richiesta;
- b) sono incorsi in oltre quattro provvedimenti disciplinari sanzionati con l'ammonizione scritta, negli anni accademici precedenti;
- c) sono incorsi in oltre due provvedimenti disciplinari sanzionati con la sospensione, negli anni accademici precedenti;
- d) sono incorsi nel provvedimento disciplinare sanzionato con la decadenza dal beneficio, negli anni accademici precedenti;
- e) sono incorsi in provvedimenti di revoca della borsa di studio o di altre forme assistenziali dovuta a falsa dichiarazione, raggiri, artifici, dolo o altro, negli anni accademici precedenti;
- f) presentano la richiesta non compilata in tutte le sue parti, scritta in modo illeggibile o priva della firma richiesta.

ART. 4 - PRESENTAZIONE RICHIESTE

1. La richiesta per usufruire del servizio abitativo per periodi brevi deve essere redatta dagli studenti di cui all'art. 2), solo ed esclusivamente su apposito modulo disponibile presso *l'Area Servizi dell'ERSU di Camerino - Sportello Cassa* e sul sito dell'Ente all'indirizzo www.ersucam.it; **non si accettano prenotazioni telefoniche.**
2. La richiesta completa in ogni sua parte dovrà essere inoltrata con preavviso minimo di gg. 3 lavorativi, secondo una delle seguenti modalità:
 - **a mezzo posta**, indirizzata esclusivamente a:
**ERSU di Camerino – Area Servizi – Sportello Cassa – Colle Paradiso, 1 – Le Mosse
62032 Camerino (MC)**
deve pervenire sottoscritta dallo studente richiedente unitamente a fotocopia di un documento di identità dello stesso;
 - **a mezzo fax** al n. 0737 492586 unitamente a fotocopia di un documento d'identità
 - **consegnata direttamente** presso l'Area Servizi – Sportello Cassa

lo studente che consegna la domanda allo sportello deve firmare su ogni foglio e in calce all'autocertificazione in presenza del dipendente addetto alla ricezione.

3. I richiedenti sono responsabili della completezza dei dati presentati. L'accettazione della documentazione da parte dell'ERSU di Camerino non costituisce avallo per la regolarità della stessa.
4. La richiesta non compilata in tutte le sue parti, scritta in modo illeggibile o priva della firma, non sarà presa in considerazione.

ART. 5 - ASSEGNAZIONE, ACCETTAZIONE E PRESA POSSESSO DEI POSTI ALLOGGIO

Le comunicazioni in merito all'assegnazione di posto alloggio per periodi brevi, laddove la disponibilità non venga confermata al momento della richiesta, vengono notificate direttamente al richiedente.

ART. 6 - MODALITÀ DI EROGAZIONE

1. Al momento della presa in consegna del posto alloggio presso la Portineria Centralizzata, l'assegnatario deve presentare all'incaricato un documento di riconoscimento valido.
2. La stanza deve essere lasciata libera entro le ore 10,00 del giorno successivo all'ultimo pernottamento previsto; sarà accettato un ritardo di 30 minuti alla scadenza dei quali verrà addebitato un importo pari alla quota prevista per un soggiorno giornaliero, senza diritto di pernottamento.
3. Gli assegnatari di posto alloggio per periodi brevi potranno, dietro specifica richiesta, ricevere in consegna n° 2 paia di lenzuola e federe.

ART. 7 – PAGAMENTO DEL SERVIZIO ALLOGGIO

1. Il versamento della quota dovuta dovrà essere effettuato prima della presa di possesso del relativo posto alloggio;
2. Per periodi superiori al mese l'importo relativo alla prima mensilità dovrà essere effettuato prima della presa di possesso del relativo posto alloggio ed i successivi versamenti dovranno essere effettuati entro il 15 di ogni mese;
3. Coloro che non provvederanno al pagamento delle rette mensili entro i termini sopra indicati, dovranno corrispondere a titolo di penalità una somma pari al 15% della mensilità stessa; qualora essi non provvederanno al pagamento entro 30 giorni dalla scadenza del termine, la predetta penalità del 15% verrà raddoppiata;
4. Le rette versate non sono rimborsabili.
5. Le tariffe da applicare a coloro che hanno fatto richiesta del servizio per periodi brevi sono così stabilite:

4 notti	Settimanale	Quindicinale	Mensile
€ 60,00	€ 70,00	€ 100,00	€ 180,00

6. Le modalità di pagamento previste sono riportate nell'allegato "Modalità di pagamento".

ART. 8 - CAUSE DI DECADENZA O DI REVOCA

Qualora dal controllo della documentazione presentata dai candidati, si accertino dichiarazioni non veritiere, l'ERSU procederà alla revoca del servizio, fermo restando il perseguimento delle responsabilità penali per mendace dichiarazione resa.

ART. 9 - DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003, N. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione sono destinati al complesso delle operazioni, svolte con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate all’attribuzione di posti alloggio per periodi brevi.

L’Ente procede al trattamento, potendosi avvalere di eventuali società, enti o consorzi che svolgano attività di elaborazione dati funzionali a quella dell’ERSU, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate, dei dati personali degli studenti per i fini istituzionali.

I dati possono essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche preposte ai controlli di veridicità e conformità, oltre che al Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, alla Regione Marche e alle Università e Istituti di grado universitario competenti.

All’interessato sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo in argomento.

Titolare del trattamento dei dati, riguardanti i benefici erogati dall’ERSU è l’Ente con sede in Via Le Mosse – Colle Paradiso, 1 – Camerino.

ART. 10 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti si fa rinvio alle leggi e norme vigenti in materia elencate all’art. 1.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di Camerino con delibera n. 273 del 28 giugno 2011.

SERVIZIO ABITATIVO ANNO ACCADEMICO 2011/2012

ART. 1 – NORME DI RIFERIMENTO

L'ERSU di Camerino, in attuazione dell'art. 26 della Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38 e successive modifiche e del "Regolamento delle strutture gestite dall'ERSU di Camerino" approvato dal Consiglio di Amministrazione n. 61 del 25.02.1998 e successive modifiche, eroga il servizio abitativo agli assegnatari di posto alloggio.

ART. 2 – ATTRIBUZIONE DEI POSTI ALLOGGIO

I posti alloggio disponibili nelle varie sedi come previsto dall'art. 6 del "**bando di concorso per l'attribuzione dei posti alloggio**", sono attribuiti secondo le seguenti priorità:

- a) agli studenti portatori di handicap;
- b) agli studenti inseriti nella graduatoria dei vincitori di Borsa di Studio erogata dall'ERSU di Camerino per l'anno accademico 2011/2012;
- c) agli studenti inseriti nella graduatoria dei vincitori di Borsa di Eccellenza erogata dall'Università degli Studi di Camerino per l'anno accademico 2011/2012;
- d) agli studenti inseriti nella graduatoria degli idonei della Borsa di Studio erogata dall'ERSU di Camerino per l'anno accademico 2011/2012;
- e) agli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione ed ai Dottorati di Ricerca inseriti nella graduatoria del concorso per l'attribuzione di posti alloggio per l'anno accademico 2011/2012;
- f) ai restanti studenti inseriti nella graduatoria del concorso per l'attribuzione di posti alloggio per l'anno accademico 2011/2012;
- g) a coloro che hanno fatto richiesta fuori graduatoria per l'intero anno accademico o per la restante parte di esso;
- h) a coloro che hanno fatto richiesta fuori graduatoria per un periodo minimo di 4 giorni e comunque inferiore a 3 mesi (periodi brevi).

ART. 3 - MODALITÀ DI EROGAZIONE

1. Il servizio abitativo è erogato agli assegnatari di posto alloggio secondo le modalità e le disposizioni previste dal relativo Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ERSU.
2. Il servizio abitativo è erogato per periodi diversi nelle singole strutture.
Nella tabella sottostante sono riportati dettagliatamente i periodi di apertura delle varie strutture nelle diverse sedi:

Struttura abitativa	Periodo di apertura	
Camerino – D'Avack	dalle ore 9 del 16.09.2011	alle ore 12 del 22.12.2011
Camerino – Fazzini	dalle ore 9 del 9.1.2012	alle ore 12 del 27.07.2012
Camerino – Granelli		
Camerino – Mattei 2		
Camerino – Campus Universitario e Mattei 1	dalle ore 9 del 16.09.2011	alle ore 12 del 27.07.2012
Matelica – Via San Francesco	dalle ore 9 del 16.09.2011	alle ore 12 del 27.07.2012
Ascoli Piceno – Tutte le strutture	dalle ore 9 del 16.09.2011	alle ore 12 del 27.07.2012
S. Benedetto del Tronto – Via dei Mille	dalle ore 9 del 3.10.2011	alle ore 9 del 29.06.2012

3. Gli studenti della sede di Camerino che per proprie esigenze intendono restare nelle strutture nel periodo delle vacanze Natalizie debbono farne esplicita richiesta nella domanda di posto alloggio; ad essi, in base alla disponibilità, verrà assegnato un posto alloggio in una struttura aperta anche in tale periodo.
4. Le strutture "Campus e Mattei 1", potranno rimanere aperte, anche nel periodo di chiusura ufficiale che va dal 28.7.2012 al 15.9.2012, per gli studenti già assegnatari di un posto letto per i quali l'Università di Camerino inoltri specifica richiesta o abbia già preso precedenti accordi con l'ERSU.
5. La presa possesso del posto alloggio comporta il ritiro delle chiavi e la consegna, da parte dello studente, del documento di riconoscimento e del **certificato medico di data non anteriore a 3 mesi a quella di accettazione del posto alloggio rilasciato da medici I.S.P. dipendenti A.S.L. da cui risulti che l'utente è "esente da malattie contagiose o comunque pericolose alla convivenza in comunità"** (formula da usare nel certificato); il certificato non è dovuto per occupazioni di posto alloggio inferiori ad 1 mese fatte salve le norme vigenti in materia sanitaria per la convivenza in comunità.
6. Nelle sedi distaccate, sulla base delle esigenze didattiche delle rispettive Facoltà, il periodo di erogazione del servizio abitativo potrà essere modificato con apposito atto del Direttore dell'ERSU.
7. Gli assegnatari di posto alloggio potranno, dietro specifica richiesta, ricevere in consegna n° 2 paia di lenzuola e federe.

ART. 4 – PAGAMENTO DEL SERVIZIO ALLOGGIO

1. Il pagamento del servizio alloggio è dovuto solo da coloro che non risultano beneficiari di borsa di studio dell'ERSU o della borsa di eccellenza erogata dall'Università degli Studi di Camerino.
2. Le rette mensili sono così stabilite:

Struttura abitativa	Rette mensili	
	Singola	Doppia
Camerino – Campus Universitario	€ 155,00	
Camerino – D'Avack	€ 160,00	€ 145,00
Camerino – Fazzini		€ 125,00
Camerino – Granelli	€ 140,00	€ 125,00
Camerino – Mattei 1	€ 120,00	€ 120,00
Camerino – Mattei 2	€ 155,00	€ 140,00
Ascoli Piceno – Crivelli	€ 165,00	€ 150,00
Ascoli Piceno – Altre strutture abitative	€ 170,00	€ 155,00
Matelica – Tutte le strutture abitative	€ 170,00	€ 155,00
San Benedetto del Tronto – Tutte le strutture abitative	€ 170,00	€ 155,00
Tutte le strutture – Studenti dal 2° anno fuori corso e con ISEE superiore a € 18.300,00 (vedi art. 2 comma 2 del Servizio Alloggio Fuori Graduatoria)	€ 170,00	€ 170,00

3. L'assegnatario del posto alloggio a pagamento deve versare l'importo dovuto per il periodo di sua assegnazione.
4. Per le assegnazioni successive al primo del mese la retta è calcolata proporzionalmente dal giorno di assegnazione.
5. La riconsegna del posto alloggio per motivi diversi dal conseguimento della laurea non esime dal pagamento dell'importo dovuto.

6. Lo studente assegnatario di posto alloggio a pagamento che si laurea in corso d'anno è tenuto a corrispondere interamente la retta del mese della Laurea acquisendo automaticamente il diritto a rimanere fino alla fine del mese; la riconsegna del posto letto entro tale data lo esonera dal versamento delle rette dei mesi successivi.
7. **Per gli appartamenti del Campus ove è previsto l'uso della cucina, l'importo da versare in aggiunta alla retta mensile da parte di qualsiasi ospite, compresi i beneficiari di borsa di studio dell'ERSU o della borsa di eccellenza erogata dall'Università degli Studi di Camerino, è di € 1500**
8. Il pagamento del posto alloggio, fissato in rette mensili anticipate, deve essere effettuato entro il 15 di ogni mese con le modalità di cui all'allegato "Modalità di pagamento". Coloro che non provvederanno al pagamento delle rette mensili entro i termini indicati, dovranno corrispondere a titolo di penalità una somma pari al 15% della mensilità stessa; qualora essi non provvederanno al pagamento entro 30 giorni dalla scadenza del termine, la predetta penalità del 15% verrà raddoppiata.
Nel caso di assegnazioni per periodi inferiori al mese il pagamento deve essere effettuato anticipatamente in una unica soluzione.
9. Il pagamento della retta mensile del posto alloggio e dell'uso cucina relativo al mese di settembre è calcolato su base proporzionale pari al 50% e deve avvenire entro il 30 del mese stesso.
10. Agli studenti risultati idonei alla borsa di studio occupanti gli appartamenti del Campus, il pagamento del mese di settembre verrà posticipato al mese successivo.

ART. 5 - TRASFERIMENTI POSTO ALLOGGIO

1. Gli studenti che sono risultati assegnatari di posto alloggio potranno effettuare le domande di trasferimento **esclusivamente dal 1 al 4 ottobre 2011**, inviando la richiesta a mezzo fax al n. 0737-492586 oppure presentandola presso l'Area Servizi – Sportello Cassa dell'ERSU di Camerino esclusivamente sull'apposita modulistica ERSU da ritirarsi presso la predetta Area o da scaricare dal sito dell'Ente all'indirizzo www.ersucam.it; le domande sono impegnative per lo studente che, nel caso di esito positivo, **dovrà obbligatoriamente** eseguire il trasferimento secondo le modalità che verranno stabilite dall'Area Servizi – Sportello Cassa dell'ERSU di Camerino.
2. L'esito dei trasferimenti sarà pubblicato tramite elenco che verrà affisso il giorno **6 ottobre 2011** nelle sedi dell'ERSU.
3. Il pagamento della retta del mese di ottobre per coloro che otterranno il trasferimento dovrà essere comunque effettuato entro il **15 ottobre 2011** e sarà determinato in base al nuovo posto alloggio occupato.
4. Eventuali successive richieste di trasferimento potranno essere accolte solo per casi eccezionali e motivati, opportunamente documentati.

ART. 6 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti si fa rinvio alle leggi e norme vigenti in materia elencate all'art. 1.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Camerino con delibera n. 273 del 28 giugno 2011.

SERVIZIO FORESTERIA

ART. 1 – NORME DI RIFERIMENTO

L'ERSU di Camerino in attuazione dell'art. 26 della Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38 e successive modifiche, dal Regolamento delle strutture gestite dall'ERSU di Camerino approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 25.2.1998 e successive modifiche ha organizzato ed eroga il servizio foresteria.

ART. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio Foresteria è destinato a:

- a) studenti iscritti all'Università degli studi di Camerino o ad altre Università italiane, presenti a Camerino per motivi di studio o di ricerca dimostrabili con apposita certificazione;
- b) genitori, fratelli e sorelle dello studente assegnatario come da autocertificazione dello studente stesso, presenti a Camerino per:
 - ricovero in ospedale dello studente (1 congiunto per massimo 8 giorni);
 - Laurea (2 persone per 2 giorni);
 - altri motivi (2 persone per 2 giorni).
- c) altri utenti temporaneamente presenti a Camerino per motivi di studio o per incarichi accademici con l'Università, comprovati da idonea documentazione.

Le richieste di ospitalità potranno pervenire anche da parte di UNICAM o di organismi che erogano servizi di supporto diretti agli studenti universitari.

ART. 3 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Non sono ammessi al servizio coloro che:

- a) hanno pendenze economico-amministrative con l'ERSU alla data di presentazione della richiesta;
- b) sono incorsi in oltre quattro provvedimenti disciplinari sanzionati con l'ammonizione scritta, negli anni precedenti;
- c) sono incorsi in oltre due provvedimenti disciplinari sanzionati con la sospensione, negli anni precedenti;
- d) sono incorsi nel provvedimento disciplinare sanzionato con la decadenza dal beneficio, negli anni precedenti;
- e) sono incorsi in provvedimenti di revoca della borsa di studio o di altre forme assistenziali dovuta a falsa dichiarazione, raggiri, artifici, dolo o altro, negli anni precedenti.
- f) presentano la richiesta non compilata in tutte le sue parti, scritta in modo illeggibile o priva della firma richiesta.

ART. 4 – PRESENTAZIONE RICHIESTA

1. La richiesta del Servizio Foresteria deve essere redatta solo ed esclusivamente su apposito modulo da ritirarsi presso l'Area Servizi – Sportello cassa dell'ERSU di Camerino o da scaricare dal sito dell'Ente all'indirizzo www.ersucam.it; **non si accettano prenotazioni telefoniche.**
2. La richiesta completa in ogni sua parte dovrà essere inoltrata con preavviso minimo di giorni 3 lavorativi e massimo di 30 giorni rispetto alla data di utilizzo secondo una delle seguenti modalità:

➤ **a mezzo posta**, indirizzata esclusivamente a:

**ERSU di Camerino – Area Servizi – Sportello Cassa – Colle Paradiso, 1 – Le Mosse
62032 Camerino (MC)**



deve pervenire sottoscritta dallo studente richiedente unitamente a fotocopia di un documento di identità dello stesso;

- **a mezzo fax** al n. 0737 492586 unitamente a fotocopia di un documento d'identità
 - **consegnata direttamente** presso l'Area Servizi – Sportello Cassa
lo studente che consegna la domanda allo sportello deve firmare su ogni foglio e in calce all'autocertificazione in presenza del dipendente addetto alla ricezione.
3. I richiedenti sono responsabili della completezza ed esattezza dei dati presentati. L'accettazione della documentazione da parte dell'ERSU di Camerino non costituisce avallo per la regolarità della stessa.

ART. 5 – ASSEGNAZIONE DEI POSTI ALLOGGIO

Le comunicazioni in merito all'assegnazione di posto alloggio per il servizio di foresteria, laddove la disponibilità non venga confermata al momento della richiesta, vengono notificate direttamente al richiedente.

ART. 6 - MODALITÀ DI EROGAZIONE

1. Al momento della presa in consegna del posto alloggio, l'assegnatario deve presentare all'incaricato un documento di riconoscimento valido;
2. La stanza deve essere lasciata libera entro le ore 10,00 del giorno successivo all'ultimo pernottamento previsto; sarà accettato un ritardo di 30 minuti alla scadenza dei quali verrà addebitato un importo pari alla quota prevista per un soggiorno giornaliero, senza diritto di pernottamento;
3. La biancheria da letto viene cambiata settimanalmente e quella da bagno due volte a settimana;
4. Il rifacimento quotidiano del letto e la pulizia della camera (due volte a settimana) vengono effettuati tra le ore 10,00 e le ore 13,00.

ART. 7 – PAGAMENTO DEL SERVIZIO ALLOGGIO

1. Il versamento della quota dovuta dovrà essere effettuato prima della presa di possesso del relativo posto alloggio;
2. Per periodi superiori al mese l'importo relativo alla prima mensilità dovrà essere effettuato prima della presa di possesso del relativo posto alloggio ed i successivi versamenti dovranno essere effettuati entro il 15 di ogni mese;
3. Le rette versate non sono rimborsabili;
4. Le tariffe da applicare a coloro che hanno fatto richiesta del servizio foresteria, sono così stabilite:

Camera	Giornaliera	Settimanale	Quindicinale	Mensile
Singola	€ 25,00	€ 100,00	€ 150,00	€ 250,00
Doppia	€ 20,00	€ 90,00	€ 130,00	€ 200,00
Doppia uso singolo	€ 35,00	€ 140,00	€ 210,00	€ 350,00

5. Le modalità di pagamento previste sono riportate nell'allegato "Modalità di pagamento".

ART. 8 - APERTURA DELLE STRUTTURE ABITATIVE

Le strutture destinate al Servizio foresteria rimangono aperte tutto l'anno.

ART. 9 – Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione sono destinati al complesso delle operazioni, svolte con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate all'assegnazione dei posti alloggio.

La resa dei dati richiesti è obbligatoria per l'assegnazione dei posti alloggio. La mancata presentazione comporta l'esclusione dall'assegnazione del posto stesso.

L'Ente procede al trattamento, potendosi avvalere di eventuali società, enti o consorzi che svolgano attività di elaborazione dati funzionali a quella dell'ERSU, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate, dei dati personali degli utenti per i fini istituzionali.

All'interessato sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo in argomento.

Titolare del trattamento dei dati, riguardanti i benefici erogati dall'ERSU, è l'Ente con sede in Via Le Mosse – Colle Paradiso, 1 – Camerino.

ART. 10 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti si fa rinvio alle leggi e norme vigenti in materia elencate all'art. 1.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Camerino con delibera n. 273 del 28 giugno 2011.

SERVIZIO RISTORAZIONE ANNO ACCADEMICO 2011/2012

ART. 1 – NORME DI RIFERIMENTO

Il servizio ristorazione dell'ERSU di Camerino è organizzato ed erogato in attuazione di quanto disposto dall'art. 25 della Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38 e successive modifiche, del Piano degli interventi per il diritto allo studio universitario nella Regione Marche di cui alla Delibera del Consiglio Regionale del 21.6.2011 n. 29 ed a quanto disposto dal D.P.C.M. 9.4.2001 emanato ai sensi dell'art. 4 della Legge 390/1991.

ART. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

I destinatari del servizio ristorazione sono gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Camerino per l'anno accademico 2011/2012, gli studenti che intendono laurearsi entro il 30 aprile 2012, e gli altri soggetti coinvolti per motivi culturali e di orientamento nell'ambito di UNICAM.

ART. 3 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Non sono ammessi al servizio coloro che:

- a) sono incorsi nel provvedimento disciplinare sanzionato con la decadenza dal beneficio;
- b) sono incorsi in provvedimenti di revoca della borsa di studio o di altre forme assistenziali dovuta a falsa dichiarazione, raggiri, artifici, dolo o altro, negli anni accademici precedenti.

ART. 4 – PRESENTAZIONE DOMANDE

1. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta all'Università degli Studi di Camerino e che intendono usufruire della mensa debbono presentare una domanda per il rilascio del tesserino di riconoscimento che:
 - a) deve essere redatta solo ed esclusivamente su apposito modulo da ritirarsi presso l'Area Interventi dell'ERSU di Camerino o da scaricare dal sito dell'Ente all'indirizzo www.ersucam.it;
 - b) deve essere corredata di una foto formato tessera e deve essere consegnata secondo una delle seguenti modalità:
 - **a mezzo posta**, indirizzata esclusivamente a:
**ERSU di Camerino – Area Interventi – Colle Paradiso, 1 – Le Mosse
62032 Camerino (MC)**
deve pervenire sottoscritta dallo studente richiedente unitamente a fotocopia di un documento di identità dello stesso;
 - **a mezzo fax** al n. **0737 492573** unitamente a fotocopia di un documento d'identità
 - **consegnata direttamente** presso l'Area Interventi
2. Gli studenti che sono già in possesso del tesserino di riconoscimento e che si iscrivono per l'anno accademico 2011/2012 all'Università degli Studi di Camerino avranno il rinnovo automatico (rilevato dagli archivi informatici UNICAM) per l'accesso a mensa. Qualora nei predetti archivi non risulti l'iscrizione è necessario presentare una domanda secondo quanto stabilito al successivo punto 4.



3. Gli studenti che intendono laurearsi entro il 30 aprile 2012 debbono presentare una domanda, secondo quanto stabilito al successivo punto 4.4. Coloro che non riescono a laurearsi entro la suddetta data, per rinnovare il diritto al beneficio per la restante parte dell'anno accademico 2011/2012 debbono autodichiarare l'avvenuta iscrizione compilando l'apposito modulo consegnandolo all'Area Interventi.
4. La domanda per il rinnovo del tesserino di riconoscimento, necessario per usufruire del servizio ristorazione, deve essere redatta solo ed esclusivamente su apposito modulo da ritirarsi presso l'Area Interventi o da scaricare dal sito dell'Ente all'indirizzo www.ersucam.it e deve essere consegnata o spedita come stabilito al comma 4.1 del presente articolo.

ART. 5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE

1. Il servizio ristorazione per l'anno accademico 2011/2012 viene erogato secondo il calendario stabilito al successivo art. 8 e secondo le modalità e le disposizioni previste dal relativo Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ERSU.
2. Nelle sedi distaccate, sulla base delle esigenze didattiche delle rispettive Facoltà, il periodo di erogazione del servizio ristorazione potrà essere modificato con apposito atto del Direttore dell'ERSU.
3. Presso il Punto Ristoro D'Avack, il periodo di erogazione del servizio di ristorazione potrà subire variazioni sulla base di particolari esigenze dell'Ente.

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Sede di Camerino

Il servizio ristorazione viene erogato presso la mensa universitaria di Colle Paradiso e presso il punto ristoro sito nella residenza universitaria "G. D'Avack", tramite gestione diretta da parte dell'Ente.

Nei giorni del sabato, della domenica e festivi, gli studenti possono ritirare i buoni pasto relativi al pranzo e alla cena da utilizzare presso gli esercizi che hanno dato la propria disponibilità, pagando le stesse tariffe applicate per la mensa universitaria.

2. Sede collegata di Matelica

Il servizio ristorazione viene attualmente erogato tramite convenzione con la Ditta "G.M.A. Gestione mense" sita in Via Marco Polo n. 1.

3. Sede collegata di Ascoli Piceno

Il servizio ristorazione viene attualmente erogato tramite convenzione con il ristorante "Boccaccio" sito in via Castellana n. 5.

4. Sede collegata di San Benedetto del Tronto

Il servizio ristorazione viene attualmente erogato tramite convenzione con il ristorante "Eat Restaurant" sito in Via Paganini n.10, presso Palariviera.

5. Qualora altri esercizi di ristorazione dovessero subentrare a quelli attualmente convenzionati, l'ERSU provvederà ad informare gli studenti mediante affissione di avvisi, sia nelle sedi universitarie che nelle strutture abitative.

ART. 7 – PAGAMENTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE

1. Le tariffe per l'accesso al servizio di ristorazione sono state così determinate:
 - a) tariffa normale € 7,30
 - b) tariffa minima € 5,00.
2. Tutti gli studenti iscritti all'Università, purché in regola con il pagamento della Tassa Regionale, avranno l'accesso al servizio alla tariffa minima.
3. Le tariffe riferite a tipologie di pasti non completi verranno determinate

proporzionalmente al costo del pasto completo.

ART. 8 - CALENDARIO DI APERTURA DELLE STRUTTURE PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE

Per l'anno accademico 2011/2012 le strutture per il servizio ristorazione restano aperte come di seguito indicato:

dal pranzo del giorno 16.09.2011 al pranzo del giorno 22.12.2011
dal pranzo del giorno 9.1.2012 al pranzo del giorno 4.4.2012
dal pranzo del giorno 11.4.2012 al pranzo del giorno 27.7.2012

ART. 9 – Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione sono destinati al complesso delle operazioni, svolte con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate all'erogazione del servizio ristorazione.

La resa dei dati richiesti è obbligatoria per l'erogazione del servizio ristorazione.

L'Ente procede al trattamento, potendosi avvalere di eventuali società, enti o consorzi che svolgano attività di elaborazione dati funzionali a quella dell'ERSU, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate, dei dati personali degli studenti per i fini istituzionali.

I dati possono essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche preposte ai controlli di veridicità e conformità, oltre che al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, alla Regione Marche e alle Università e Istituti di grado universitario competenti.

All'interessato sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo in argomento.

Titolare del trattamento dei dati, riguardanti i benefici erogati dall'ERSU è l'Ente con sede in Via Le Mosse – Colle Paradiso, 1 – Camerino.

ART. 10 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti si fa rinvio alle leggi e norme vigenti in materia elencate all'art. 1.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Camerino con delibera n. 273 del 28 giugno 2011.

INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE A FAVORE DEGLI STUDENTI

L'ERSU di Camerino al fine di perseguire l'obiettivo di crescita sociale e culturale degli studenti e migliorare la qualità del soggiorno nel periodo di iscrizione degli stessi all'Università di Camerino, favorisce la loro partecipazione alle varie iniziative culturali, sportive e ricreative promozionali in attuazione di quanto previsto dall'art. 32 della Legge Regionale 38/1996.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 166 del 25.6.2009 ha approvato l'apposito regolamento.

INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP

L'ERSU di Camerino in collaborazione con l'Università e le altre istituzioni si adopererà affinché lo studente disabile partecipi alla vita universitaria vivendone tutti gli aspetti culturali, accademici e soprattutto sociali.

L'ERSU eroga agli studenti disabili servizi atti a garantire il diritto allo studio in attuazione di quanto stabilito dall'art. 33 della Legge regionale 38/1996.

Nelle strutture abitative gestite direttamente dall'ERSU sono disponibili posti alloggio adeguati ai disabili che sono assegnati su apposita documentata richiesta degli interessati.

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Area Interventi dell'ERSU di Camerino e della sede di Ascoli Piceno.

INTERVENTI STRAORDINARI IN FAVORE DEGLI STUDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO

L'ERSU, in caso di situazioni di bisogno per gravi motivi economici, malattie, ecc. occorse allo studente o alla sua famiglia, che abbiano compromesso il regolare curriculum scolastico, ivi inclusi i casi di precedente iscrizione a corsi universitari seguita da rinuncia agli studi, senza aver usufruito di borsa di studio, potrà prevedere l'intervento di sovvenzioni straordinarie. Le domande possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno accademico dagli studenti iscritti non oltre il 1° anno fuori corso e il cui requisito di merito non si discosti oltre il 40% di quello previsto per l'attribuzione delle borse di studio; l'Area Interventi istruisce le pratiche e le sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione.

INTERVENTI PER ATTIVITÀ A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI

L'ERSU realizza forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai propri servizi resi sulla base delle disponibilità finanziarie.

La prestazione richiesta allo studente per tali collaborazioni (100 ore articolate venendo incontro anche alle esigenze legate allo studio) non configura in alcun modo rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Tali collaborazioni vengono realizzate attingendo dagli idonei non vincitori delle borse di studio, in ordine decrescente al merito degli iscritti ad anni successivi al primo, in mancanza di questi attingendo dalle graduatorie dei vincitori degli iscritti ad anni successivi al primo secondo l'ordine di merito e infine dalla graduatoria predisposta a tale fine dall'Università degli Studi di Camerino.

Il compenso netto attualmente è di € 720,00.

TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

L'ERSU ha stipulato con l'Università degli Studi di Camerino una convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento in impresa, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, a beneficio di studenti universitari e neolaureati.

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

L'Area Interventi a domanda rilascia un apposito documento di riconoscimento (tesserino) che permette l'accesso alle strutture e/o ai servizi dell'Ente a tutti coloro che, in virtù delle leggi, regolamenti e convenzioni, ne possono usufruire.

La domanda per il rilascio del tesserino di riconoscimento deve essere redatta solo ed esclusivamente su apposito modulo da ritirarsi presso l'Area Interventi dell'ERSU di Camerino o da scaricare dal sito internet dell'Ente www.ersucam.it corredata di una foto formato tessera.

Il rilascio o la convalida sono subordinati alla non esistenza di pendenze economiche e/o amministrative con l'ERSU.

Il tesserino è strettamente personale.

L'intestatario è responsabile della sua buona conservazione; qualora ne consenta l'uso ad altri, è passibile delle sanzioni previste dal regolamento delle Strutture gestite dall'ERSU di Camerino approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 1998 e successive modifiche.

Lo smarrimento o il furto dovrà essere tempestivamente denunciato all'Area Interventi.

In caso di furto, smarrimento o deterioramento del tesserino, l'Ufficio competente provvederà alla immediata consegna di un duplicato.

L'emissione del nuovo tesserino sarà subordinata alla verifica del mantenimento dei requisiti prescritti ed al versamento di una somma che copra le spese di emissione.

Per usufruire del servizio ristorazione a pagamento nelle mense della sede di Camerino (Mensa Universitaria Colle Paradiso e Punto Ristoro D'Avack) lo studente deve preventivamente costituire la necessaria disponibilità effettuando un versamento presso la cassa dell'Area Servizi dell'ERSU o alle Casse continue presenti nelle predette mense. La somma versata è registrata nella posizione (disponibilità) del tesserino di riconoscimento rilasciato allo studente.

Al momento della fruizione del servizio, l'Ente, con mezzi informatici, provvede all'aggiornamento della disponibilità.

OnCard

Nell'anno accademico 2011/2012, l'ERSU di Camerino in collaborazione con la Banca delle Marche, rilascerà agli studenti anche il nuovo tesserino di riconoscimento di seguito denominato "OnCard" che sarà arricchito della funzione di carta prepagata che permette di effettuare prelievi e pagamenti in Italia, all'Estero e in Internet.



L'OnCard riporta sul retro il nome e cognome dello studente, la foto ed il numero di posizione Ersu.

L'OnCard entrerà in funzione per l'erogazione dei servizi ERSU (accesso a mensa e accesso nelle strutture abitative) solo a partire dall'anno accademico 2012/2013 (ovvero per l'attuale anno accademico sarà ancora necessario utilizzare il tesserino di riconoscimento) ma consentirà allo studente di effettuare le funzioni standard della carta prepagata, successivamente dettagliate.

Il rilascio dell'OnCard avverrà secondo le seguenti scadenze:

- **entro novembre 2011** – per tutte le nuove immatricolazioni e per gli studenti che avranno presentato domanda di borsa di studio;
- **da gennaio 2012 a luglio 2012** – a tutti gli altri studenti, in base ad un piano di migrazione che verrà di volta in volta comunicato allo studente.

Pertanto dal 1 settembre 2012 tutti gli studenti per usufruire dei servizi dell'ERSU di Camerino dovranno essere in possesso dell'OnCard (i vecchi tesserini di riconoscimento non saranno più validi).

Le borse di studio erogate agli studenti a partire dall'anno accademico 2011/2012 verranno accreditate dall'Ersu sull'OnCard.

L'OnCard oltre alle consuete funzionalità di identificazione dello studente ha le seguenti caratteristiche:

- E' una carta prepagata munita di codice IBAN, con la quale lo studente potrà ricevere bonifici da qualunque banca anche dall'estero, compreso l'accredito delle borse di studio da parte dell'Ersu;
- E' una carta con la quale lo studente potrà effettuare il pagamento della camera e versare nella propria posizione per usufruire del servizio ristorazione a pagamento nelle mense della sede di Camerino;
- E' una carta prepagata che consente allo studente di effettuare prelievi e pagamenti in Italia, all'estero e su Internet;
- E' una carta con banda e chip, quindi utilizzabile anche nei paesi dove il CHIP non è previsto (ad esempio USA);
- E' una carta munita di un codice PIN unico a 5 digit che deve essere utilizzato sia in Italia che nel resto del Mondo per effettuare prelievi e pagamenti. In alcuni POS potrebbe essere richiesta la firma dello scontrino;
- E' una carta abilitata alla richiesta del codice "Secure Code MasterCard" che tutela il titolare per l'utilizzo su Internet;
- E' una carta con la quale lo studente può disporre bonifici, ricaricare il proprio telefonino e tanto altro ancora, direttamente dal proprio computer, tramite il servizio gratuito di Inbank Family di Banca Marche.

MODALITÀ DI RICARICA:

- versamento di contante o assegni bancari e circolari presso tutte le filiali di Banca Marche
- ricarica da carta Bancomat sugli sportelli di Banca Marche
- con addebito in conto corrente o con un bonifico anche da altre banche sia in Italia che dall'Estero
- con addebito in conto corrente o da altra carta prepagata tramite il servizio di Inbank Family di Banca Marche

MODALITÀ DI UTILIZZO:

- prelievo di contante in Italia sugli sportelli abilitati al circuito Bancomat



- prelievo di contante sia in Italia che nel resto del Mondo sugli sportelli abilitati al circuito MasterCard
- pagamento in Italia presso gli esercizi commerciali convenzionati con il circuito Pagobancomat
- pagamento in Italia e nel resto del Mondo presso gli esercizi commerciali convenzionati con il circuito MasterCard
- pagamento su Internet sugli esercenti convenzionati con MasterCard
- disposizione di bonifici sia in Italia che nel resto del Mondo tramite il servizio di Inbank Family di Banca Marche o in Filiali
- ricarica di telefoni cellulari presso gli sportelli Bancomat in Italia o tramite il servizio di Inbank Family di Banca Marche
- pagamento del canone RAI presso gli sportelli Bancomat di Banca Marche
- pagamento dei bollettini presso gli sportelli Bancomat abilitati in Italia

CONDIZIONI ECONOMICHE

- Durata della carta: 7 anni
- Canone mensile: gratuito
- Commissioni di ricarica:
 - in filiale: 3,00 euro
 - Inbank Banca Marche: gratuito
 - Bonifico da Banca Marche o altre banche: gratuito
 - ATM Banca Marche: gratuito
- Costi di prelievo su ATM:
 - Banca Marche: gratuito
 - Altri istituti Italia e Paesi Sepa: 2,00 euro
 - Paesi Extra Sepa: 2,00 euro
- Costi su operazioni POS: nessuno
- Limite giornaliero di prelievo sul circuito Bancomat su ATM: 300,00 euro
- Limite mensile di prelievo su ATM: 2.000,00 euro
- Limite giornaliero di prelievo sul circuito Internazionale su ATM: 300,00 euro
- Limite mensile di prelievo sul circuito Internazionale su ATM: 2.000,00 euro
- Limite giornaliero di pagamento sui POS e su Internet: 4.000,00 euro
- Limite mensile di pagamento sui POS e su Internet: 4.000,00 euro
- Limite di utilizzo mensile: 15.000,00 euro
- Limite di utilizzo giornaliero: 5.000,00 euro (comprensivo anche delle operazioni disposte da Inbank o da Filiale)
- Importo massimo di ricarica in filiale: 5.000,00 euro
- Importo massimo di ricarica sulla carta: 15.000,00 euro

Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche della carta prepagata ON Card, si rimanda al foglio informativo disponibile a breve sul sito dell'Ersu di Camerino.

MODALITÀ DI INTERROGAZIONE E SALDO MOVIMENTI:

- presso gli sportelli delle filiali di Banca Marche
- presso gli ATM di Banca Marche
- con il Servizio di Inbank Family di Banca Marche

- presso il sito della Banca www.bancamarche.it utilizzando un “codice timbro”, rilasciato al titolare della carta al momento della consegna della carta unitamente al PAN della carta stampigliato sul fronte della tessera.

MODALITÀ DI CONSEGNA

All’atto dell’emissione dell’ OnCard lo studente riceve un messaggio (email o SMS) nel quale viene indicata la Filiale di Banca Marche dove recarsi per il ritiro (ovvero la filiale operante nella sede del Corso di Laurea frequentato).

FURTO/SMARRIMENTO DELLA TESSERA OnCard

In caso di smarrimento/furto dell’OnCard, al fine di bloccarne l’utilizzo per il circuito bancario, è necessario chiamare immediatamente il numero verde 800-822056 (dall’Italia) oppure il numero +39 02 60843768 (dall’estero).

La richiesta di emissione di una nuova OnCard dovrà essere fatta all’ERSU di Camerino, che provvederà ad inoltrare la richiesta alla Banca delle Marche; segue il normale iter di consegna della carta.

SERVIZIO INTERNET ANNO ACCADEMICO 2011/2012

L’ERSU eroga **gratuitamente** il servizio internet secondo le modalità e le disposizioni previste dal relativo regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ERSU.

I destinatari del servizio sono gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Camerino per l’anno accademico 2011/2012 e gli altri soggetti coinvolti per motivi culturali e di orientamento nell’ambito di UNICAM.

Sono presenti nelle strutture gestite dall’Ente sale computer e postazioni singole destinate alla fruibilità del servizio da parte degli studenti che non possiedono un proprio PC.

Servizi garantiti

- Navigazione internet
- Posta elettronica
- Servizi intranet

Tipi di connessione

- Connessione LAN
- Connessione Wi-Fi UNICAM
- Connessione Wi-Fi ERSU

Strutture servite e modalità del servizio offerto

Struttura	Tipo di connessione	Note
CAMERINO		
Sala Computer Loc. Colle Paradiso	LAN / Wi-Fi UNICAM	PC di proprietà dell’Ente
Collegio Mattei 1	Wi-Fi UNICAM	PC di proprietà dell’utente
Collegio Mattei 2	LAN	PC di proprietà dell’utente
Collegio Fazzini	Wi-Fi UNICAM	PC di proprietà dell’utente
Collegio Granelli	Wi-Fi UNICAM	PC di proprietà dell’utente
Collegio D’Avack	LAN	PC di proprietà dell’utente
Campus Universitario	LAN	PC di proprietà dell’utente
Bar Colle Paradiso	Wi-Fi UNICAM	PC di proprietà dell’utente
Bar D’Avack	Wi-Fi UNICAM	PC di proprietà dell’utente
Foresteria	LAN / Wi-Fi UNICAM	PC di proprietà dell’utente
SEDE COLLEGATA – ASCOLI PICENO		
Appartamenti Rua del Papavero	Wi-Fi ERSU	PC di proprietà dell’utente
Collegio C. Crivelli – Loc. Brecciarolo	Wi-Fi ERSU	PC di proprietà dell’utente
Appartamento Via Q. Rufo	Wi-Fi ERSU	PC di proprietà dell’utente
Appartamento L. Mercantini	Wi-Fi ERSU	PC di proprietà dell’utente
SEDE COLLEGATA – SAN BENEDETTO DEL TRONTO		
Appartamenti Via Dei Mille	Wi-Fi ERSU	PC di proprietà dell’utente
SEDE COLLEGATA – MATELICA		
Appartamenti San Francesco	Wi-Fi ERSU	PC di proprietà dell’utente

Per accedere al servizio internet tramite LAN e/o WiFi ERSU è necessario essere in possesso di credenziali di accesso (utente e password) che vengono rilasciate dall'ERSU a seguito della presentazione del "Modulo richiesta servizio internet" e di una copia fotostatica del documento di riconoscimento come previsto dall'art. 1 comma 1b del D.M. 16-08-2005 "Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155."

Per accedere al servizio internet tramite WiFi UNICAM è necessario recarsi al CINFO, in Via del Bastione, 9 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni previste dal Piano Annuale per l'anno accademico 2011/2012 di cui alla Delibera del Consiglio Regionale del 21.6.2011 n. 29.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Camerino con delibera n. 273 del 28 giugno 2011.



CONTANTI	Presso l'Ufficio Cassa dell'ERSU di Camerino nei seguenti orari: Dal lunedì al venerdì alle ore 8,30 alle ore 14,00 Il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,30 alle 18,00
POS	<ul style="list-style-type: none">• Presso l'Ufficio Cassa dell'ERSU di Camerino nei seguenti orari: Dal lunedì al venerdì alle ore 8,30 alle ore 14,00 Il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,30 alle 18,00• Presso la Portineria Centralizzata
BONIFICO BANCARIO (inviare ricevuta tramite Fax al n. 0039 0737 492573 o tramite e-mail all'indirizzo servizi@ersucam.it)	Coordinate: IBAN IT74 E060 5568 8300 0000 0009428 BIC BAMAIT3A intestato a: REGIONE MARCHE - ERSU di CAMERINO Colle Paradiso, 1 - Le Mosse 62032 Camerino (MC) Causale: Nome e Cognome dell'utente, pagamento retta mese di _____, Camera n. _____, Collegio _____ Es. (MARIO ROSSI, pagamento retta mese di aprile 2006, Camera n. 103 Collegio D'Avack)
VAGLIA POSTALE ORDINARIO (inviare ricevuta tramite Fax al n. 0039 0737 492573 o tramite e-mail all'indirizzo servizi@ersucam.it)	Intestato a : REGIONE MARCHE - ERSU di CAMERINO Colle Paradiso, 1 - Le Mosse 62032 Camerino (MC) Causale: Nome e Cognome dell'utente, pagamento retta mese di _____, Camera n. _____, Collegio _____ Es. (MARIO ROSSI, pagamento retta mese di aprile 2006, Camera n. 103 Collegio D'Avack)
VERSAMENTO PRESSO UNO SPORTELLO DELLA BANCA delle MARCHE (inviare ricevuta tramite Fax al n. 0737 492573 o tramite email all'indirizzo servizi@ersucam.it)	Conto di tesoreria n. 130350 Sottoconto 3000 intestato a: REGIONE MARCHE - ERSU di CAMERINO Colle Paradiso, 1 - Le Mosse 62032 Camerino (MC) Causale: Nome e Cognome dell'utente, pagamento retta mese di _____, Camera n. _____, Collegio _____ Es. (MARIO ROSSI, pagamento retta mese di aprile 2006, Camera n. 103 Collegio D'Avack)